

CXXXIV.

1ª TORNATA DI VENERDÌ 11 DICEMBRE 1914

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAVA.

INDICE.

Proposta di legge (Seguito della discussione):	
Ferie giudiziarie	Pag. 5891
Articoli:	
MOSCA TOMMASO	5891-96, 5901
BENAGLIO	5893-98, 5901
CACCIALANZA	5893
ORLANDO V. E., ministro.	5893-95, 5900-902
SANDRINI, relatore.	5894-98, 5901
GIARACÀ	5895
PALA	5896
VIGNA	5896
AMICI GIOVANNI, presidente della Commissione.	5897
GALLINI	5897
STORONI	5897, 5901
COTUGNO	5898
NUVOLONI	5899
Disegni di legge (Discussione):	
Trattamento di vecchiaia al personale subalterno di ruolo del Ministero delle poste e dei telegrafi	
	5902
CORNIANI	5902
PESCHETTI	5902
RICCIO, ministro	5903-905
COTUGNO, della Giunta generale del bilancio.	5905
Modificazioni ed aggiunte alla legge sulla Cassa di previdenza per le pensioni a favore degli impiegati degli enti locali.	
	5906
PEANO	5925-30
SANDRINI	5925-29
CARCANO, ministro.	5925-29-33
DENTICE	5929
MOSCA TOMMASO	5906, 5931-33
Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni a impiegare una parte delle sue disponibilità in mutui per case popolari.	
	5933
GASPAROTTO	5934
CONGIU	5934
SANOGGIA	5934
CAVASOLA, ministro.	5934

La seduta comincia alle 10.

Seguito della discussione della proposta di legge: Sulle ferie giudiziarie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge sulle ferie giudiziarie.

Avverto la Camera che è stato presentato un nuovo testo concordato fra il Ministero e la Commissione.

Procederemo alla discussione degli articoli di esso:

Art. 1.

« Le Corti ed i Tribunali hanno un periodo annuale di ferie di giorni 60, dei quali i primi 15 servono per ultimare gli affari e i procedimenti in corso.

« Il periodo è fissato per le Corti di casazione e per i singoli distretti delle Corti di appello al principio dell'anno giudiziario, mediante decreto ministeriale, tenuto conto delle speciali ragioni topografiche, climatiche e delle consuetudini locali, non che dei pareri dei rispettivi presidenti di Corte, procuratori generali e presidenti dei Consigli degli ordini professionali.

« I magistrati, che prestano servizio durante le ferie, fruiscono in altra epoca dell'anno del periodo di riposo di 45 giorni ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tommaso Mosca.

MOSCA TOMMASO. Mi permetto di fare brevi osservazioni al nuovo testo, concordato tra il ministro e la Commissione.

Prima osservazione. Lo scopo principale del disegno di legge è quello di sostituire al doppio periodo feriale, in cui il lavoro continui a scartamento ridotto, un periodo unico, in cui rimanga quasi completamente sospeso il lavoro delle Corti e dei Tribunali.

Ora, bisogna esser franchi.

Il collega Cimorelli avrà forse esagerato, avrà caricato un poco le tinte, giorni fa; ma la verità è questa: che la sostituzione d'un unico periodo feriale all'attuale doppio periodo riesce un po' ostico alla magistratura; e riesce ostico, non per la ragione indicata dall'onorevole Marchesano, che cioè, presentemente, i magistrati godono di regola tanto del primo quanto del secondo periodo, ma per un'altra ragione; perchè la libertà di scelta fra l'uno e l'altro riesce ora a soddisfare meglio le personali esigenze dei singoli magistrati. Ad alcuni, infatti, torna più comodo il primo periodo per far fare i bagni di mare alle loro famiglie, ad altri riesce, invece, più comodo il secondo, per attendere meglio ai propri affari, in campagna.

Ora, questa tradizionale abitudine viene ad esser rotta; tutti, d'ora innanzi, dovranno prendere le ferie nel medesimo tempo; e ciò certamente non può piacere ai magistrati.

Riconosco però che il sistema attuale del doppio periodo produce vari inconvenienti: produce innanzi tutto un ristagno, una stasi nella funzione giudiziaria per oltre tre mesi; ristagno che porta seco, come diceva il ministro, un minor rendimento del lavoro della magistratura. Produce, in secondo luogo, un altro più grave inconveniente, ed è questo: di dar modo ai litiganti più destri e meno scrupolosi di sottrarsi al loro giudice naturale, facendo discutere la causa in uno dei due periodi feriali. Epperò ritengo anch'io che nell'interesse superiore dell'amministrazione della giustizia, più che nell'interesse particolare della classe degli avvocati, che aspira anch'essa ad un periodo di riposo assoluto, sia conveniente sostituire al doppio periodo feriale il periodo unico.

Rimane però sempre da rimuovere, od almeno da attenuare il naturale e, fino ad un certo punto, legittimo malcontento della magistratura. La Commissione (e ne rendo lode all'onorevole Salandra) aveva escogitato un felice temperamento, ispirandosi all'esempio della maggior parte delle legislazioni europee.

Il temperamento era questo: di prolungare il periodo feriale da quarantacinque a sessanta giorni. Per effetto di tale prolungamento, stabilendo il periodo feriale dalla metà d'agosto alla metà di ottobre, si avrebbe modo di accontentare tutti, cioè tanto coloro che vogliono condurre la fa-

miglia al mare, quanto coloro che vogliono attendere, per esempio, alla vendemmia.

Il ministro però ha voluto modificare l'articolo proposto dalla Commissione. Ora nel nuovo testo si continua, sì, a parlare di sessanta giorni, ma i primi quindici dovranno servire ad ultimare gli affari e i procedimenti in corso; donde la conseguenza che i magistrati non potranno, in quei primi quindici giorni, muoversi dalle loro residenze. Meglio, secondo me, tornare all'antico testo.

Una seconda osservazione. Con l'articolo primo del disegno di legge non si fissa nel medesimo tempo per tutte le Corti e per tutti i tribunali il periodo feriale. Si dà, invece, facoltà al ministro di fissare il tempo delle ferie per ciascun distretto di Corte d'appello, tenuto conto delle speciali condizioni topografiche, climatiche, ecc.

Ora io ricordo che questo sistema della diversità del tempo delle ferie esisteva prima per la Sardegna e per la Sicilia in confronto delle altre regioni d'Italia; ma si dovette abolirlo, perchè dava luogo a vari inconvenienti, e principalmente a questo, che in caso di tramutamenti o di promozioni decretate nei mesi estivi, qualche magistrato venisse a godere di due periodi feriali, cioè tanto nel distretto donde proveniva quanto nel distretto ove era destinato, e qualche altro invece non poteva godere del periodo feriale, perchè questo non ancora cominciava nel distretto al quale già apparteneva, ed era terminato nel distretto dov'era stato trasferito.

È meglio, a parer mio, stabilire per legge nel medesimo tempo, e precisamente dal 16 agosto al 15 ottobre, il periodo feriale per tutte le Corti e per tutti i tribunali; tanto più che così non si viene, in fondo, ad alterar nulla, ma si rispetta lo *statu quo*, risecandosi soltanto un po' di giorni al principio della ferie (dal 7 al 16 agosto) ed un po' di giorni alla fine (dal 16 ottobre al 5 novembre).

Così nella prima udienza dopo il 15 ottobre la trattazione degli affari potrebbe riprendere il suo corso normale in tutti i collegi giudiziari.

Terza osservazione. Questo progetto si propone, come ho detto, anche lo scopo di rendere l'unico periodo feriale un periodo di quasi completo riposo così per i magistrati, come per gli avvocati. Ora, stando alla dizione dell'articolo 3, questo scopo, secondo me, non si raggiungerà affatto, perchè l'articolo 3 fa una lunga enumerazione di

cause urgenti, per presunzione *juris et de jure* da trattare nel periodo feriale, come cause di alimenti, di sfratto, di esecuzione, di infortuni sul lavoro e via dicendo. Ora tale presunzione *juris et de jure* di urgenza non mi sembra rispondente a verità, perchè possono esservi benissimo, e vi sono, cause di sfratto, d'infortunio, di esecuzione e simili che non hanno alcun carattere d'urgenza. Meglio dunque sarebbe restringere la disposizione all'ultima parte dell'articolo 3, ossia prescrivere che nel periodo feriale si trattano soltanto quelle cause civili, che siano dichiarate urgenti dal presidente con decreto motivato e non soggetto a reclamo. L'intervento del presidente ci dà affidamento che non avverranno abusi.

Concludendo, io proporrei che la prima parte dell'articolo rimanesse identica a quella proposta originariamente dalla Commissione; cioè: « Le Corti e i tribunali hanno un periodo annuale di ferie di giorni 60 » e vi si aggiungesse poi questo inciso: « dal 15 agosto al 15 ottobre ». Proporrei, inoltre, la soppressione del primo capoverso dell'articolo primo, e la riduzione dell'articolo terzo alla sola ultima parte di esso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Benaglio, che ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire:

« Le Corti e i Tribunali hanno un periodo annuale di ferie di giorni sessanta dal 16 agosto al 15 ottobre.

« I magistrati che saranno destinati a prestar servizio durante le ferie, fruiranno di un periodo eguale di riposo in altra epoca dell'anno ».

BENAGLIO. Il mio emendamento presenta anzitutto il vantaggio della semplificazione: fissando un periodo unico per le ferie, il Ministero non avrebbe più il compito non certo facile di accontentare ogni volta le curie ed i magistrati, e inoltre si conseguirebbe l'utile, dimostrato dall'onorevole Mosca, di innovare meno che sia possibile e di mantenere le consuetudini che vi sono. Ho letto di recente un libro sulla cura del riposo e avrei voluto che l'avesse letto anche la Commissione per trarne profitto, per ottenere anche a vantaggio della funzione del magistrato che il riposo a lui concesso sia il più vantaggioso possibile.

Vorrei poi domandare all'onorevole ministro che cosa significa l'aggiunta « i primi quindici giorni servono per ultimare gli af-

fari e i procedimenti in corso », vorrei cioè sapere se durante questo periodo tutti i magistrati debbono rimanere al loro posto per tale lavoro, o se i magistrati che non hanno nulla da fare possono fin dal primo giorno iniziare le ferie.

Mi riservo di parlare più tardi a proposito dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Caccialanza, il quale propone di sostituire nel primo comma alle parole: « giorni 60 » le parole: « giorni 45 ».

CACCIALANZA. Il mio emendamento è stato accettato dall'onorevole ministro e compreso nel testo concordato. Rinunzio quindi a svolgerlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi limito a rispondere alle osservazioni fatte sull'articolo primo, riservandomi di parlare sull'altro argomento toccato dall'onorevole Mosca a proposito dell'articolo terzo.

Il disegno di legge da principio conteneva la proposta di 45 giorni di ferie; e ciò dette luogo ad opposizioni perchè, sostanzialmente, si veniva ad accrescere ancora il periodo di congedo dei magistrati. Non dimentichiamo che tra tutte le categorie di funzionari, i magistrati hanno un periodo di congedo più lungo in proporzione degli altri, e cioè 45 giorni, mentre la media per gli altri è di un mese.

Ho altra volta fatto allusione (e ringrazio l'onorevole Mosca che è tornato sull'argomento) alla questione dello scarso rendimento dei magistrati: scarso rendimento che non deriva già da infingardaggine soggettiva, ma bensì dagli ordinamenti nostri che fanno sì che i magistrati non rendano tutto quello che potrebbero. La questione è complessa e la causa principale degli inconvenienti sta nelle nostre circoscrizioni difettose, per cui vi sono consiglieri di Corte di cassazione che lavorano il triplo o il quadruplo di consiglieri di altre Corti, e vi sono tribunali che fanno trenta sentenze all'anno (dieci sentenze per magistrato) di fronte a magistrati che arrivano a farne centocinquanta.

Ma, limitandoci alla questione presente, non credo si senta il bisogno di accrescere ancora di più il periodo di ferie, di cui godono i magistrati. Non si dimentichi che, se si stabilisse un periodo di sessanta giorni per i magistrati in generale, non si potrebbe non mantenere lo stesso periodo dei ses-

santa giorni per quei magistrati che rimangono in servizio durante le ferie. Sarebbe assurdo che coloro che continuano il servizio nel periodo più disagiata, dovessero poi per giunta godere di un periodo di ferie minore di quello degli altri colleghi. Aggiungo che la proposta mia, conciliativa delle due estreme, ha il suffragio del Senato, poichè essa fu proposta nel Senato e dal Senato approvata. Io, qui, in via media e fra tendenze estreme, pregherei di lasciare l'articolo come sta.

Dirò poi all'onorevole Mosca che mi sembrerebbe piuttosto antipatico il dare ai magistrati questa specie di compenso. Sarebbe un po' come un baratto: voi cedete la libertà, e potrete prendere allora il periodo dei bagni, o vi rassegnate invece a scegliere quello della caccia, e in compenso vi diamo altri 15 giorni.

Francamente, se v'è qualche magistrato, il quale tiene davvero ad avere un altro periodo, che non sia quello normalmente stabilito per i magistrati in generale, il mezzo l'ha: presta servizio in quel periodo feriale, e poi sceglie quell'altro periodo che meglio gli conviene. Quindi, questa diminuzione di libertà di scelta da parte dei magistrati non ha poi tutta quella gravità, che ad essa si vuole attribuire.

L'onorevole Benaglio ha domandato: ma se un magistrato ha ultimato quegli atti o provvedimenti ch'erano in corso potrà o non potrà restare in residenza? È una questione che non mi sembra vada risolta con una dichiarazione del ministro. Lasciamola *in corpore juris*: certo, se il capo del collegio lascerà libero il magistrato che avrà ultimato tutte le sentenze che gli erano state affidate, non sarà questa una ragione di punizione disciplinare, nè il ministro interverrà per reprimere.

La seconda questione: quella cioè se debbasi stabilire per legge i periodi di ferie oppure affidarli ad una determinazione caso per caso, riconosco che non ha importanza così grave da determinare un'assoluta ripugnanza verso l'uno o verso l'altro sistema.

Gl'inconvenienti che si lamentavano, quando alcuni distretti avevano un periodo di ferie diverso da quello degli altri, non credo che abbiano tutta quella grandissima importanza, che si volle loro attribuire. In sostanza, si dice questo: se un magistrato è stato traslocato da una Corte che ha un periodo feriale in un determinato periodo ad un'altra Corte che ha un periodo diverso feriale, che cosa avverrà? La questione mi

pare semplice: si dovrebbe imputare al magistrato il periodo già goduto e farglielo integrare.

Praticamente, il caso non mi pare che debba essere così frequente nè così rilevante, giacchè i magistrati non si spostano con tutta questa grande rapidità. Sarà un caso eccezionale, un caso singolare, che non credo giustifichi una ragione di assoluta ripugnanza verso il sistema.

Bisogna tener conto di un'altra cosa ancora. L'esperienza ci dimostra come sia difficile il toccare argomenti, intorno a cui si sia stratificata e consolidata una consuetudine. E la miglior prova si ha in ciò: che questo argomento è dinanzi al Parlamento da oltre sei anni. Non parrà vero: fui io il primo a proporlo al Parlamento e davvero non avrei mai creduto di trovarmelo di nuovo dinanzi, tornando dopo un intervallo non breve. Ciò dimostra che non si toccano facilmente le consuetudini. Lo riconosco io per il primo.

Or mi domando se di fronte a questa innovazione che determina tanta resistenza, non sia preferibile, almeno nella prima attuazione, di lasciare una certa libertà di adattamento nella riforma medesima agli usi. E molto probabilmente l'avvenire dimostrerà che le varie proposte e le varie tendenze si consolideranno e aggrupperanno sopra periodi su per giù coincidenti. Quindi, la questione più che in astratto sarà risolta in concreto.

Ma, come primo esperimento, per dar modo a questa novità di adattarsi alle varie tendenze, che l'esperienza dimostra così suscettibili, sarà forse preferibile il sistema, che consente una maggiore pieghevolezza di attuazione.

Per queste ragioni, io preferirei che l'articolo rimanesse qual è.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SANDRINI, *relatore*. Ho chiesto di parlare solamente per rivolgere un ringraziamento all'onorevole Mosca, il quale, con le nobili parole pronunciate testè, ha distrutto quelle impressioni che potevano aver causato le parole dell'onorevole Cimorelli nella seduta precedente, quasi a stabilire che in questa modestissima questione delle ferie giudiziarie vi potesse essere un contrasto, un conflitto di interessi fra avvocati e magistrati.

È stato assai lungi dall'animo nostro il pensiero che potesse questa riforma modestissima e da tanto tempo invocata toc-

care i vantaggi, i benefici di cui gode la magistratura.

La magistratura, lo deve riconoscere, aveva prima per legge un periodo di riposo di 45 giorni.

Essi le sono mantenuti con questo progetto; solamente si è cercato di diminuire quegli inconvenienti che il doppio periodo rappresentava nella pratica; e rendo grazie all'onorevole Mosca anche perchè egli ha riconosciuto che gli inconvenienti del doppio periodo erano assai gravi.

L'onorevole ministro con la sua sapienza e con quella pratica che gli permette di affrontare contemporaneamente tutti i problemi tanto della dottrina quanto dell'applicazione, ha dimostrato come sia opportuno fissare il periodo di 45 giorni di riposo assoluto per i magistrati, per non creare una eccessiva disparità di trattamento tra i funzionari dell'ordine giudiziario e gli altri funzionari dello Stato.

Il prevenire poi le conseguenze dell'immediato periodo feriale con quindici giorni, con due settimane di termini di rispetto, è anche questa una innovazione utile suggerita dall'onorevole ministro in base al precedente del Senato.

Questo periodo di quindici giorni servirà molto bene a smaltire tutti gli affari che si addensano, e per esperienza lo sappiamo, negli ultimi giorni che precedono il periodo feriale.

Resterebbe la questione della fissità o della mobilità delle ferie, secondo che si voglia stabilirle con legge ovvero affidarle al prudente criterio del potere esecutivo.

Su questo, lo ha ben detto l'onorevole ministro, sarà la pratica che detterà il criterio migliore. Affidiamoci alla pratica, affidiamoci al Governo, che, temperando tutte le esigenze, e tenendo conto di tutti i problemi, climatici e topografici, potrà stabilire quel periodo feriale, che potrà non essere definitivo, e che potrà essere modificato dall'esperienza.

La Commissione è stata tanto grata all'onorevole ministro dei suggerimenti di lui, che non ha potuto non approvarli, non farli propri, e prega quindi la Camera di volerli approvare. In questa guisa la piccola questione delle ferie giudiziarie, che da sei anni passava da una Camera all'altra, potrà avere la sua definitiva soluzione, con tranquillità dei magistrati e degli avvocati, e soprattutto dell'Amministrazione della giustizia.

Noi ci affidiamo così, con questo temperamento, di potere soddisfare a tutte le esigenze.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giaracà.

GIARACÀ. Ho chiesto di parlare solamente per avere uno schiarimento dall'onorevole guardasigilli.

Il capoverso dell'articolo 1 del testo concordato dice così: « Il periodo è fissato per le Corti di cassazione e per i singoli distretti delle Corti di appello al principio dell'anno giudiziario, mediante decreto ministeriale, tenuto conto delle speciali ragioni topografiche, climatiche e delle consuetudini locali, non che dei pareri dei rispettivi presidenti di Corte, procuratori generali e presidenti dei Consigli degli ordini professionali ».

Debbo credere che l'articolo si riferisca ai presidenti dei Consigli degli ordini professionali di tutto il distretto...

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Precisamente.

GIARACÀ. La disposizione così come è concepita potrebbe prestarsi ad una interpretazione letterale ambigua, perchè l'espressione: « rispettivi presidenti di Corte, procuratori generali e presidenti dei Consigli, ecc. » si potrebbe riferire ai soli Consigli degli ordini professionali esistenti presso le sedi di Corte di cassazione e di Corte di appello.

Ed un altro chiarimento desidererei, ed è questo: quando si fa cenno dei Consigli degli ordini professionali, si intende parlare solo dei Consigli degli ordini degli avvocati o pur anche, come è ragionevole, del Consiglio di disciplina dei procuratori? Domando questo, semplicemente perchè secondo la terminologia in uso, quando si parla di Consigli professionali, si intende far riferimento ai soli Consigli dell'ordine degli avvocati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia e dei culti.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non esito a dichiarare che il senso dell'espressione deve intendersi come l'onorevole Giaracà ha indicato, che cioè deve esser inteso il parere di tutti i Consigli professionali del distretto, compresi i Consigli di disciplina dei procuratori.

Se occorresse un chiarimento lo includerei nel regolamento, ma non mi pare che ce ne sia di bisogno.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 1 del nuovo testo concordato.

(È approvato).

Art. 2.

« Durante le ferie giudiziarie non si trattano che le cause penali, nelle quali siano imputati detenuti o l'azione possa prescriversi ».

(È approvato).

Art. 3.

« Nelle udienze civili dei Tribunali e delle Corti di appello non possono essere trattate, durante il periodo feriale, altre cause che quelle per provvedimenti conservativi e interinali, per alimenti, per sfratto, per pagamento di indennità in seguito ad infortuni degli operai sul lavoro, per incanti, per opposizioni a procedure esecutive, per dichiarazioni e revoche di fallimenti, per inibitorie e le altre che presentino carattere di urgenza tale, che dalla ritardata soluzione delle medesime potrebbe derivare grave pregiudizio alle parti interessate. In quest'ultimo caso la dichiarazione di urgenza è fatta a piè della citazione o del ricorso con decreto motivato dal capo del collegio non soggetto ad opposizione a reclamo e per le cause già iniziate con ordinanza del collegio, egualmente non soggetta ad opposizione o a reclamo, da emettersi nell'udienza ».

MOSCA TOMMASO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCA TOMMASO. In coerenza a quanto ho detto, proporrei questa formula: « Nelle udienze civili dei tribunali e delle Corti di appello possono essere trattate, durante il periodo feriale, soltanto le cause dichiarate urgenti. La dichiarazione di urgenza è fatta a piedi della citazione o del ricorso con decreto motivato dal presidente del collegio, motivato e non soggetto ad opposizione o reclamo ». Se no, ripeto, lo scopo di ottenere la sospensione quasi completa del lavoro durante le ferie non si raggiunge. Nel periodo feriale si lavorerà come nel periodo ordinario, e forse più. Anziché affidarsi a mezzi aprioristici, è più opportuno rimettersi al prudente criterio del presidente, che esaminerà, caso per caso, se v'è urgenza. Nè c'è da temere che il presidente, il quale ha modo di assumere sul luogo esatte informazioni, abusi di questo potere discrezionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pala. Ne ha facoltà.

PALA. L'enumerazione dei casi urgenti, di cui parla l'articolo 3 del progetto, ha un vantaggio ed uno svantaggio. Come in tutti i casi di enumerazione, pericolosissimo è il sistema, perchè vi possono essere casi urgentissimi non contemplati nella legge, e che possono dar luogo a controversie.

A me nasce un grave dubbio precisamente per un inciso che era contenuto nei progetti precedenti e che è sparito; un inciso di esemplificazione. Io voglio riferirmi alle azioni possessorie.

SANDRINI, *relatore*. Sono di competenza del pretore.

PALA. Ma potrebbero essere in appello innanzi al tribunale.

AMICIGIOVANNI, *presidente della Commissione*. Ma in appello non sono più urgenti... (*Commenti*).

PALA. Probabilmente sarà un caso solo, nè io sono per una specificazione, ma richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro sull'eventualità di casi simili.

VIGNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGNA. Ripeto, a proposito di questo articolo, la domanda che facevo l'altro giorno durante la discussione generale, cioè come si provvederà per i tribunali ove non sono che tre o quattro giudici.

L'onorevole relatore mi ha risposto che si provvederà come attualmente; ma voglia consentirmi di insistere nella mia osservazione. Perchè ora col doppio periodo delle ferie non abbiamo che la mancanza d'una parte dei giudici a cui si supplisce col chiamare il pretore del luogo; ma se vogliamo fissare il principio delle ferie uniche avremo la mancanza totale dei giudici, e quei tribunali si troveranno nell'impossibilità assoluta di funzionare: avremo un caso di catalessi della giustizia in quei luoghi. (*Commenti*).

Domando quindi all'onorevole ministro in qual modo si riparerà a questo inconveniente, perchè egli comprende che, siano pure limitati i casi previsti da quest'articolo, sia pure che nei piccoli tribunali questi casi si presentino molto raramente, avverrà tuttavia che qualche volta uno di tali casi si presenti, ed è indispensabile che fin d'adesso vi si faccia fronte.

Prego dunque l'onorevole ministro di volermi dare in proposito qualche affidamento.

AMICIGIOVANNI, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMICIGIOVANNI, *presidente della Commissione*. Quest'articolo è stato largamente discusso anche in seno alla Commissione, nella quale naturalmente si accennò alla possibilità degli inconvenienti di cui oggi si è parlato. Ma ci siamo dovuti convincere che tutti reclamavano, almeno approssimativamente, l'elenco o l'indicazione delle cause di carattere più urgente.

All'onorevole Pala risponderò che non è possibile l'inconveniente da lui temuto, perchè, essendo detto nell'articolo terzo « e tutte le altre che presentino carattere d'urgenza » si sottintende che se qualcuna ne fosse stata esclusa, il presidente del tribunale potrà provvedere in camera di consiglio o all'udienza.

D'altronde, se non si desse alcuna indicazione sommaria come questa, l'imbarazzo sarebbe maggiore ed i gabinetti dei presidenti si affollerebbero di avvocati che andrebbero a piatire per l'urgenza. Almeno questo piato potrà essere limitato a casi specialissimi.

L'onorevole Pala si preoccupava anche delle cause possessorie, di denuncia di nuova opera, ecc.; ma egli, che frequenta più le alte Corti che le umili, ignora forse che i pretori possono dare tutte le disposizioni di urgenza che credono, ed in sede di appello l'urgenza che egli prevedeva non si verifica più. (*Interruzione del deputato Pala*).

All'onorevole Vigna, che è tornato a preoccuparsi dei piccoli tribunali, i quali rimarrebbero nell'impossibilità di funzionare, risponderò modestamente che lo stato delle cose per quei tribunali non muta. I magistrati hanno 45 giorni di congedo anche adesso, il presidente provvede nel modo che può, designando i pretori o altri magistrati a far funzionare il tribunale.

Del resto, si potranno alternare i turni in modo che non ci sia questo inconveniente. E al riguardo ricordo che c'è un articolo, il quale dice che quei magistrati che non hanno usufruito delle ferie durante il periodo ordinario, possono richiederle in altra epoca. Vede quindi l'onorevole Vigna che l'inconveniente viene così eliminato completamente.

Ma vi è di più. Occorre ricordare che il ministro ha provveduto per i tribunali che non hanno molti magistrati permettendo la delegazione di giudici di tribunali vicini, in modo che essi rendano giustizia nel periodo di assenza dei loro colleghi.

Credo perciò che quest'articolo possa essere approvato così come, in seguito ad un'ampia discussione in seno alla Commissione, è stato proposto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallini.

GALLINI. Per semplificare la frase un poco contorta contenuta nell'articolo 3, proporrei che venissero soppresse le seguenti parole: « tale, che dalla ritardata soluzione delle medesime potrebbe derivare grave pregiudizio alle parti interessate », parole che lasciano incerto l'apprezzamento dell'urgenza; e lasciano aperta la disputa in ogni caso.

Credo che il concetto riuscirebbe più chiaro se fosse espresso in questi termini: « ...per inibitorie e le altre che a giudizio del magistrato competente presentano carattere di urgenza ». Perchè chi deve dichiarare l'urgenza è il magistrato. Se l'onorevole ministro crederà che possa prendersi in considerazione questa proposta, la presenterò alla Presidenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Storoni.

STORONI. Credo che sia assolutamente necessario che caso per caso il presidente dichiari se la causa è urgente o no, perchè mantenendo la esemplificazione così com'è, cioè facendo delle cause urgenti di diritto e delle cause urgenti in casi speciali, si trova modo di eludere sempre la disposizione di legge.

Basta che un avvocato voglia dare molestia a un collega per trovare modo di far rientrare la causa nella esemplificazione, in modo che sia dichiarata urgente di diritto. E la simulazione è facile, facendo apparire l'oggetto della causa diverso da quello che è realmente.

Inoltre osservo che fra le cause urgenti sono state dalla Commissione incluse quelle d'indennità in seguito a infortunio sul lavoro.

Ora queste cause sono infinite e molto complicate e non sempre hanno carattere di urgenza; nei grandi tribunali, come a Roma e Napoli, queste cause, che sono centinaia, impedirebbero che vi fosse un periodo feriale.

Mi pare dunque molto conveniente la proposta dell'onorevole Mosca di attribuire al presidente di dichiarare caso per caso l'urgenza senza fare esemplificazione, oppure, se anche si vuole fare l'esemplificazione, si dica però che in ogni caso l'urgenza dev'esser riconosciuta dal presidente.

Altrimenti cause che non hanno carattere urgente si faranno passare come urgentissime, specialmente le cause di infortunio sul lavoro, le quali, lo ripeto, sono così numerose, da bastare a sopprimere a Roma e a Napoli il periodo feriale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cotugno.

COTUGNO. Io sono favorevole al mantenimento dell'articolo 3 come è stato presentato all'approvazione della Camera. La discussione potrebbe essere senza fine per la difficoltà della materia che noi veniamo a disciplinare.

È sempre un problema grave quello di dover deliberare e decidere e proclamare l'arresto della funzione della giustizia per un determinato periodo di tempo. Siccome la giustizia noi non la sappiamo concepire se non come un'attività operante, quando dobbiamo proclamarne l'arresto, sia pure momentaneo, è naturale che ci troviamo di fronte a questo grave ostacolo, al fatto, cioè, che noi vogliamo fare cosa che è contro l'essenza istessa della giustizia.

Un'altra difficoltà: noi non possiamo tutto disciplinare e tutto predisporre, quando, per conseguire il fine che ci siamo proposti, dovremo pure specificare qual'è il lavoro che vogliamo sottratto alla cognizione ordinaria del magistrato, durante il periodo delle ferie.

I criteri però adottati dal progetto rispondono a quelli già acquisiti nella legislazione, dovendosi escludere l'ingiurioso sospetto di una improvvisazione in materia così delicata.

Possiamo ricordare a questo proposito che quando v'era la distinzione tra procedimento sommario e procedimento formale, le cause urgenti erano dichiarate di procedimento sommario. Ora è necessario che una parte della materia controvertibile sia assolutamente sottratta a qualunque decisione delle parti, a qualunque interesse che possono avere i magistrati o gli avvocati, e sia dichiarata urgente per sua natura.

Che deve dire, ad esempio, un magistrato intorno ad una causa per alimenti, se colui che chiede gli alimenti, deve difendersi dalla fame che non conosce leggi? In questi e simili casi ogni giudizio (salvo sempre gli inevitabili apprezzamenti di fatto) sarebbe inopportuno e pericoloso.

Quindi deve rimanere la specificazione di cause urgenti per quelle che non ammettono indugio nella loro soluzione. Altri inconvenienti poi aumentano le difficoltà di

una soluzione radicale della materia, come gli interessi ripugnanti delle parti, volendo l'una affrettare e l'altra spesso ritardare la soluzione della lite; la soverchia diligenza degli avvocati nell'interesse dei clienti e talvolta delle proprie personali convenienze, e via.

Ora in tutto questo groviglio d'interessi è naturale che l'urgenza, la quale non sia dichiarata per legge, debba essere dichiarata dal magistrato caso per caso.

Penso dunque che, tenuto conto di tutte queste gravi difficoltà e di moltissime altre che non enumero, l'articolo 3 è, nella sua dizione, il meglio che si potesse offrire come soluzione del gravissimo problema.

Mi associo quindi a coloro che domandano che l'articolo 3 sia approvato così come è stato proposto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Benaglio, il quale ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire in principio:

« Nelle udienze civili dei Tribunali e delle Corti non potranno essere trattate durante il periodo di ferie altre cause che quelle che presentano, ecc. ecc. » (come nel disegno della Commissione).

BENAGLIO. Il mio emendamento corrisponde perfettamente alla proposta che ha fatto il collega Tommaso Mosca, e non ripeterò le ragioni che egli ha esposto.

Mi limito ad osservare però che la dizione dell'articolo 3 non mi pare così precisa da poter escludere ogni discussione.

Si dice che non saranno ammesse altre cause che quelle per provvedimenti conservativi e interinali, per alimento, sfratto ecc., e le altre che presentino carattere di urgenza. Ora non si comprende perfettamente se questa prima parte ha un carattere tassativo o dimostrativo; ossia se le parole « che presentino i caratteri d'urgenza » si riferiscano anche alla prima parte.

Credo che ciò potrebbe essere chiarito; ad ogni modo, per le ragioni dette dall'onorevole Tommaso Mosca, e che io non ripeto per brevità, insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SANDRINI, relatore. Comincio dall'ultima questione sollevata dall'onorevole Benaglio.

Non può esservi dubbio, secondo il testo dell'articolo e secondo il concetto della Commissione e dell'onorevole ministro

sulla distinzione tra la prima parte dell'articolo, nella quale sono indicate le cause che sono riconosciute tassativamente dalla legge come urgenti, e l'ultima parte che si riferisce a quelle che possono essere, per peculiari circostanze, riconosciute come urgenti.

Riguardo alla esemplificazione, tutte le legislazioni, anche quelle estere, contemplano la designazione dei così detti affari feriali, i quali sono precisamente quelle cause che per la loro intrinseca natura non permettono dilazioni.

Sulla opportunità quindi della esemplificazione non vi è da discutere. I magistrati stessi la invocano per avere una traccia circa il modo di regolarsi; diversamente sarebbero tormentati, assillati dalle contestazioni sul carattere più o meno di urgenza di ogni singolo affare.

La dichiarazione di urgenza generica, come vorrebbe l'onorevole Gallini, non sarebbe sufficiente, perchè urgenti possono essere cause dal punto di vista soggettivo e dal punto di vista oggettivo, nella smisurata congerie di esse. Invece, seguendo anche in questo il concetto delle legislazioni estere, la Commissione ha voluto che l'urgenza fosse precisata in modo tale che dalla ritardata decisione della causa potesse sorgere qualche pregiudizio. E il concetto seguito dalla Commissione e dal ministro corrisponde ai precedenti in questa materia.

Riguardo infine alla dichiarazione di urgenza, è evidente che non può essere fatta se non per altre cause, poichè l'articolo dice precisamente che in questi casi, cioè per altre cause, la dichiarazione è fatta dal presidente. Il che significa che per le cause indicate nella esemplificazione non c'è bisogno della dichiarazione di urgenza, perchè questa è già dichiarata dalla legge.

Confido quindi che gli onorevoli Benaglio e Tommaso Mosca non vorranno insistere nei loro emendamenti, i quali non contengono neppure nessuna modificazione sostanziale al concetto informatore dell'articolo, perchè il fatto che la urgenza della causa sia riconosciuta dal presidente o dalla legge, non ha importanza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nuvoloni.

NUVOLONI. Io credo che sarebbe conveniente forse non attenerci all'esemplificazione così come è stata formulata. È utile che ci sia, perchè i magistrati abbiano una norma onde dichiarare urgenti determinate

cause; ma vi sono cause attinenti ad altri, a sfratti ed altre che possono non presentare il carattere di urgenza che con questo articolo ad esse si attribuisce.

Ora mi pare che si potrebbero conciliare le due tendenze di chi vuole e di chi non vuole fatta nell'articolo in discussione l'elencazione delle cause urgenti col sostituire, là dove è detto nell'articolo... « e le altre che presentino carattere di urgenza tale, ecc. » quest'inciso... « e le altre... tutta volta che presentino carattere di urgenza, ecc. ».

Mi pare che con questo si avrebbe il vantaggio della esemplificazione, in virtù della quale i presidenti potranno avere una norma, e d'altra parte si potrebbe ovviare all'altro inconveniente giustamente prospettato da alcuni colleghi, i quali temono che con questa elencazione di cause il periodo feriale, che si vuole oggi stabilire, venga a riuscire frustrato e ridotto ad una vana speranza ed attesa.

AMICI GIOVANNI, presidente della Commissione. Allora ci sarà l'esame del presidente.

NUVOLONI. Appunto. Se abbiamo fiducia nel magistrato, mi pare che possiamo deferirgli questa facoltà, di decidere esso volta per volta, quali sono le cause che, avuto ad ogni cosa l'opportuno riguardo, presentano carattere di urgenza.

Poi debbo fare un'altra domanda. Col l'attuale disegno di legge stabiliamo un periodo feriale di due mesi. Poco fa l'onorevole Giaracà domandava, a riguardo del primo articolo, se i pareri che si devono sentire sono i pareri di tutti i Consigli professionali. Non c'era ombra di dubbio per me; il ministro ha chiaramente risposto che si debbono sentire i pareri dei Consigli dell'ordine degli avvocati e dei Consigli di disciplina dei procuratori.

Ma, se il periodo feriale lo dettiamo anche nell'interesse della classe dei procuratori, io domando: ci siamo preoccupati dei termini probatori? Se non si detta una disposizione che sospenda, per lo espletamento delle prove, per gli appelli, in periodo feriale i termini, in questi due mesi succederà che col timore che le sentenze si notificano non appena pubblicate e per non decadere dal diritto delle prove, il professionista non potrà con animo tranquillo prendersi quel riposo che pure riconosciamo doveroso. Lo scopo della legge sulle ferie verrebbe anche per questa ragione ad essere frustrato.

Vorrei quindi un chiarimento dal ministro ed una provvidenza a questo riguardo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. Debbo, innanzi tutto, una risposta all'onorevole Vigna, sebbene l'argomento non si riferisca all'articolo 3 ma all'articolo 1. Però, l'onorevole Vigna ne parlò in sede di discussione generale, e io mi ero riservato di rispondergli in occasione dell'articolo 1; ma poichè egli allora non era presente, la mia risposta di ora varrà, dirò così, come una dichiarazione sul processo verbale.

Non credo che l'onorevole relatore e l'onorevole Giovanni Amici abbiano tutti i torti; credo che anzi abbiano ragione, quando dicono all'onorevole Vigna che gli inconvenienti da lui temuti per i tribunali piccoli si verificano già col sistema attuale. L'onorevole Vigna non lo può disconoscere. Supponiamo un tribunale di tre componenti. Dato il doppio turno feriale di quarantacinque giorni l'anno, è evidente che, in un primo periodo, saranno presenti due; in un secondo periodo sarà presente un solo. L'inconveniente, dunque, per ora c'è. La legge attuale non lo aggrava.

Tuttavia prendo l'impegno (e l'onorevole Vigna potrà dichiararsene soddisfatto) di propormi la questione specificamente nel regolamento di attuazione, disciplinando il modo d'integrare queste corti e tribunali dipendenti, sia per mezzo dell'applicazione dei pretori, come ora si fa, sia per mezzo dell'applicazione di consiglieri e di giudici di tribunali o di corti vicine. Credo questa l'unica maniera di risolvere il problema; ed allora la situazione sarà, in rapporto al sistema attuale, anche migliorata.

Venendo al contenuto dell'articolo, l'onorevole Cotugno osservava molto giustamente che tutte queste difficoltà rampollano dalla natura stessa delle cose.

La giustizia è di per sè un ritmo che non si può sospendere: nessuno sforzo di legislatore potrà far sì che una sospensione assoluta si abbia e che una stessa sospensione relativa non apporti qualche inconveniente. Bisogna innanzitutto essere preparati a questo: che una soluzione proprio ottima, la quale non dia luogo ad alcun inconveniente, non si potrà mai raggiungere.

Ciò premesso, osservo all'onorevole Nuvoloni che la questione da lui toccata relativamente all'istruttoria dei processi civili, è una ben grave questione.

Io trovo che la sua preoccupazione non è infondata, perchè l'accudire all'istruzione è uno dei compiti più spesso onerosi dei patroni, e, da questo lato, si viene ad attenuar di molto l'assolutezza del loro riposo. Io, quindi, mi proposi la questione; ma dovetti rinunciarvi, preoccupato da ciò che non si può, in un disegno di legge relativo alle ferie, toccare tutto l'ordinamento procedurale; non si può venire a dire: le istruttorie si sospendono. E tutti i termini di decadenza?

È una materia che va esaminata, ma che non si poteva risolvere in questa sede, una volta che, per consenso di tutto il Parlamento, la prima questione veramente urgente è la riforma del rito civile. Sarà probabilmente quella la sede più appropriata per risolvere la questione affacciata dall'onorevole Nuvoloni, la quale, ripeto, ha un'importanza per cui s'impone all'attenzione nostra, ma che non credo prudente di toccare e di risolvere oggi.

Ancora una parola, su di un punto particolare, all'onorevole Gallini. Se la questione fosse soltanto di forma, non avrei difficoltà alcuna ad accettare il suo emendamento che davvero semplifica; però, la modificazione non sarebbe soltanto di forma, ma di sostanza, perchè verrebbe meno quell'avvertimento del carattere di urgenza, voluto dall'inciso, per cui si teme che dalla ritardata soluzione derivi grave pregiudizio.

Ora, sotto questo aspetto, l'onorevole Gallini comprende la portata sostanziale della disposizione: e cioè che si vuole infrenare quanto più si possa l'ammissione delle cause nel periodo feriale; ed egli creda pure che l'accettazione del suo emendamento porterebbe — come ho già detto — a modificazioni non di forma, ma di sostanza.

E veniamo all'altra questione, che pare più profondamente divida i presenti e la Camera.

Avverto, come già ho avvertito precedentemente, che non è tale questione di sostanza da rendere la legge contraddittoria al suo fine, sia che si accolga una soluzione, sia che si accolga l'altra. Qui bisogna fare quel solito confronto tra gl'inconvenienti e i vantaggi che si hanno dai due sistemi opposti; e con ciò ho già ammesso che il sistema propugnato dall'onorevole Mosca ha dei vantaggi. Ma se si fa la valutazione dei vantaggi, a mio avviso sembra che prevalgano i vantaggi della soluzione proposta dalla Commissione, perchè anzitutto non bisogna dimenticare che la dichiarazione d'urgenza

applicata alla trattazione delle cause nel periodo feriale significa sollevare un incidente, e non bisogna dimenticare che la nostra procedura è così ricca d'incidenti e di forme che, quando si tratta di accrescerne ancora, bisogna un po' pensarci.

Certamente è una complicazione; bisogna andare dal presidente, ottenere il provvedimento e, peggio ancora, onorevole Mosca (ella che ha vissuto e vive la vita giudiziaria lo sa), una gran parte di queste questioni sorgeranno alla udienza, perchè la percentuale delle cause che s'inizieranno nel periodo feriale, sarà relativamente scarsa, e la maggior parte delle cause si troveranno già, per usare la parola barbara del nostro gergo di curia, incardinate precedentemente, ed allora avverrà la necessità del differimento dal periodo ordinario al periodo feriale.

Ora, se occorrerà avere il provvedimento del collegio, che dichiari l'urgenza di una causa, già vedo che nelle aule giudiziarie un po' prima del periodo feriale, per ogni differimento sarà un'ira di Dio; e questo sarebbe un grave inconveniente.

Inoltre, noi semplifichiamo le cose, perchè, per lo meno, veniamo a sottrarre alcuni argomenti ad una dichiarazione di urgenza, che, secondo il sistema propugnato dall'onorevole Mosca, dall'onorevole Benaglio e da altri, dovrebbe farsi, invece, per tutte le cause. Ma quelle cause dall'articolo indicate come cause urgenti sono veramente tali per loro natura?

Non si può dubitarne, nè alcuno ne ha dubitato; e non credo che si possa dubitarne per ciò che riguarda gl'indennizzi agli operai per infortuni sul lavoro.

Le cause saranno molte, come dice l'onorevole Storoni, e come io ammetto; ma la quantità non deve influire sul concetto della qualità. Se vi è causa per sè stessa urgente, è precisamente quella dell'operaio infortunato che domanda l'indennizzo.

Ma come? Noi ammettiamo tra le cause urgenti le cause di sfratto, e non dovremmo ammettere fra le urgenti le cause d'infortunio degli operai sul lavoro? Trattiamo il padrone di casa in maniera privilegiata, e non vorremmo avere un riguardo verso l'operaio che ha avuto un infortunio?

Dunque, indubbiamente le cause designate sono cause urgenti; ma ciò significa che si debbano necessariamente trattare? No; osservo che la soluzione media, che l'onorevole Nuvoloni proponeva, è già implicita nella disposizione dell'articolo, per-

chè l'articolo non vuol dire che quelle date cause designate si debbano trattare; ciò sarebbe assurdo ed incompatibile: tutto il nostro diritto giudiziario repugna a questa affermazione; non si dice che solo perchè si tratta di sfratto o d'infortunio sul lavoro le cause si debbano senz'altro trattare. No; si possono trattare senza che sia necessaria la dichiarazione d'urgenza, ma se nel caso speciale non concorreranno per le cause dichiarate d'urgenza ragioni di diversa natura per trattarle nel periodo feriale, vuol dire che non saranno trattate.

Quindi, il concetto espresso dall'onorevole Nuvoloni è già implicito nell'articolo stesso. Per queste ragioni credo che, tutto sommato, sarebbe opportuno votare l'articolo così come sta. (*Approvazioni*).

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Benaglio mantiene il suo emendamento?

BENAGLIO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. E l'onorevole Tommaso Mosca mantiene il suo?

MOSCA TOMMASO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Quello dell'onorevole Gallina non è munito delle dieci firme, e quindi non posso metterlo ai voti.

Pongo dunque a partito l'articolo 3° nel testo concordato.

(*È approvato*).

STORONI. E quello dell'onorevole Tommaso Mosca?

Voci. È stato ritirato!

PRESIDENTE. Io ho interrogato l'onorevole Tommaso Mosca; ma egli ha ritirato il suo emendamento.

Art. 4.

« Nella prima udienza successiva al periodo feriale ha luogo l'assemblea delle Corti di cassazione e di quelle di appello, dove non ha sede la Corte di cassazione, per udire la lettura del Regio decreto, che compone le Sezioni delle Corti medesime e dei tribunali e la relazione di cui all'articolo 150 della legge sull'ordinamento giudiziario.

« Agli effetti statistici l'anno giudiziario comincia col 1° gennaio ».

SANDRINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI, *relatore*. A questo articolo 4 pregherei di sopprimere la parola « udire », perchè altrimenti mancherebbe il soggetto del verbo.

Si deve dire: « per la lettura, ecc. ».

PRESIDENTE. Con questa modificazione metto a partito l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge ».

Nessuno chiedendo di parlare pongo a partito l'articolo 5.

(È approvato).

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Osservo che vi è un errore di stampa nell'articolo 3, errore che però si può correggere semplicemente in via di coordinamento.

Nel terzo articolo, già approvato, alla quart'ultima riga è detto: « non soggetto ad opposizione, o a reclamo ». Deve dirsi invece: « ad opposizione o reclamo ».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, in via di coordinamento, s'intende approvata questa correzione.

Questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Trattamento di vecchiaia al personale subalterno di ruolo del Ministero delle poste e dei telegrafi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Trattamento di vecchiaia al personale subalterno di ruolo al Ministero delle poste e dei telegrafi.

Si dia lettura del disegno di legge.

BIGNAMI, *segretario, legge: (V. Stampato n. 264-A)*.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Corniani.

CORNIANI. Credo mio dovere manifestare alcune osservazioni che già feci nella Giunta del bilancio, dichiarando che non sono mosso da alcun sentimento ostile verso il Ministero o verso il ministro Riccio pel quale professo tanta stima ed amicizia.

Nella recente esposizione finanziaria il ministro Carcano affermò il proposito di non accrescere il numero degli impiegati e di arrestare l'aumento delle pensioni, compiacendosi dell'accrescersi degli iscritti nei vari istituti di previdenza. Ma i fatti si manifestano diversi da tali lodevoli propositi.

Ieri agli Uffici fu discusso il progetto già presentato alla Camera dai ministri Giolitti e Tedesco, per l'aumento di 45 funzionari con una spesa di lire 133,300 nei servizi della sanità pubblica. Ed oggi si propone di aumentare i pensionati dello Stato di 8500 impiegati subalterni delle poste, cancellandoli dalla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia, ove erano iscritti per la legge del 1904, e dove i loro versamenti di due lire al mese costituivano a tutto l'esercizio 1913-14 un fondo di 1,400,000 lire. Lo Stato contribuiva con tre lire al mese fino al 1910-11 solamente, e così per lire 980,000. Si ha quindi una somma di circa due milioni e mezzo che lo Stato intende incamerare, perdendo la quota di concorso della Cassa, che con gli interessi ascende a lire 650,000; lo Stato per questo beneficio immediato si sobbarca all'onere futuro di 8500 pensioni col solo beneficio della ritenuta del 2 per cento sugli stipendi, che sono inferiori a 2000 lire annue.

La Cassa di previdenza ha oggi 550,000 iscritti per un capitale di oltre 250 milioni. Non fa buon effetto che lo Stato ne cancelli alcune migliaia di iscritti.

Comprendo le difficoltà finanziarie del momento; ma se lo Stato non può ora dare il suo contributo che dovrebbe essere superiore alle tre lire al mese onde assicurare una conveniente pensione, non cancelli gli iscritti, riservandosi di pagare in tempi migliori gli arretrati e continuare i contributi in base ad un piano ben calcolato, di cui esistono gli elementi negli studi fatti da precedenti ministri. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pescetti.

PESCETTI. Vicino, da lungo tempo, alle organizzazioni ed alle agitazioni del personale subalterno delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, debbo portare, oggi, per voti manifestati in molte assemblee, tenute da questo personale in vari centri d'Italia, una parola di approvazione all'opera dei ministri delle poste e del tesoro, che, dopo vari anni di proteste e di attesa, hanno risolta una questione nel senso che il personale desiderava. Nell'esprimere tale approvazione, mi permetto un augurio ed un invito.

Il personale desidera vedere regolarizzata la pensione anche per i funzionari minori dei telefoni, che vengono dalle cessate Società. Coloro che hanno quella origine, e che oggi non sono regolarizzati, è logico, è giusto

che ricevano un adeguato, migliorato trattamento.

Vi è un'altra questione: quella degli avventizi. Il regime dell'avventiziato tormenta tanto gli addetti ai telefoni, quanto gli addetti ai telegrafi. Siffatta questione è fuori dell'argomento che esaminiamo ora; ma, siccome, onorevole ministro, avete mostrato i migliori propositi nel provvedere alle pensioni, così ho creduto opportuno di ricordare questa come materia di studio destinata a portare soddisfazione a naturali, legittime aspettative.

Il personale subalterno vi anima, infine, onorevole ministro, a portare il vostro esame in alto, a potare, a ridurre là dove, con funzioni che poco rendono, si godono grossi stipendi. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

RICCIO, ministro delle poste e dei telegrafi. Confesso francamente che non mi sarei aspettata l'opposizione del collega ed amico Corniani, perchè ogni anno, come ha ricordato l'onorevole Pescetti, da tutti i banchi della Camera è chiesto che finalmente venga risolta la questione del trattamento di riposo del personale subalterno, e la soluzione è stata chiesta proprio nel senso che noi abbiamo proposto alla Camera.

CANEPA. Benissimo!

RICCIO, ministro delle poste e dei telegrafi. Per rassicurare le esitazioni finanziarie dell'onorevole Corniani, basterebbe il fatto che il progetto è stato presentato da me di accordo con l'onorevole Rubini ed è mantenuto di accordo con l'onorevole Carcano. Il progetto è ispirato ad un vero senso di giustizia, nè alla ingiusta condizione fatta al personale subalterno si può riparare altrimenti di come si propone.

Il Governo conosce tutte le benemerienze della Cassa Nazionale di previdenza, la nobiltà degli scopi, la rigidità dell'amministrazione. Io sarei stato lietissimo di mantenere l'iscrizione degli agenti subalterni nella Cassa, alla quale, del resto, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi largamente contribuì con i cinque milioni che dette prelevandoli sugli utili delle Cassepostali di risparmio, e largamente ancora contribuisce col darle tutto quello che si ricava dalla prescrizione dei libretti postali.

Ma non si poteva risolvere con la Cassa nazionale il problema del trattamento di ri-

poso del personale subalterno. Basta vedere come sorse la questione, per convincersene.

La legge 11 luglio 1904 passò in ruolo un numeroso personale subalterno che era fuori ruolo, che, aumentando con gli anni, è diventato di molto superiore agli 8000, di cui ha parlato l'onorevole Corniani; ma la legge, mettendo in pianta questo numeroso e disgraziato personale, fece per esso una eccezione di cui non si comprende la ragione. Mentre tutti gli impiegati dello Stato hanno la pensione, e il loro trattamento di riposo è regolato da una legge unica, il personale subalterno delle poste è escluso da quel trattamento.

Esso paga due lire al mese, ossia paga molto di più di quello che pagano, relativamente agli stipendi, tutti gli altri impiegati dello Stato, e riceve poi un trattamento di gran lunga inferiore a quello degli altri; il che crea questa grave anomalia, riconosciuta dallo stesso onorevole Corniani: che fra un numero grandissimo di impiegati, ve ne sono alcuni che, soli fra tutti, pagano di più ed hanno un trattamento di riposo di gran lunga inferiore a quello di tutti gli altri. Di qui la necessità di riparare. Come? Lo Stato paga anche esso una quota di tre lire, e l'onorevole Corniani riconosce che questa quota è insufficiente, e si deve aumentare. Così volevamo fare, mantenendo l'iscrizione alla Cassa di previdenza, e perciò ebbi lunghe trattative con la Cassa e con il Ministero del tesoro, per trovar modo di risolvere il problema mantenendo l'iscrizione. Per me su di un punto fisso mi parve di dover insistere: che il personale subalterno non venisse trattato peggio degli altri impiegati dello Stato. Esso ha diritto ad uguale trattamento di tutti gli altri. Le trattative non riuscirono.

Se il progetto è venuto tardi, mentre fin dai primi momenti che ebbi l'onore di assumere la direzione del Ministero io volevo risolvere la questione, è appunto perchè furono fatte molte trattative con la Cassa Nazionale di previdenza. Ma per arrivare a reintegrare la somma necessaria a dare al personale il trattamento di riposo nella misura della legge comune, sarebbe occorso che lo Stato avesse pagato, oltre il 9.50 per cento per agente e tutti gli arretrati per dieci anni. Onorevole Corniani, è possibile che nelle condizioni attuali lo Stato possa assumere un onere così grave?

Nè si poteva rinviare la soluzione del problema, poichè, a misura che passano gli anni, la somma occorrente per assicurare agli agenti un trattamento pari alla pensione di Stato necessariamente è destinata a crescere. Meglio dunque applicare la legge comune, come un provvedimento logico, semplice, di facile attuazione, di grande equità. Per non voler seguire la via ordinaria di equiparare gli agenti subalterni agli altri impiegati, i precedenti tentativi fatti per risolvere la questione non arrivarono mai in porto. Nel 1907 fu presentato un disegno legge che aumentava sia la quota di contributo dell'agente che quella dello Stato; io ebbi l'onore di essere il relatore della Giunta generale del bilancio, ma quel progetto non arrivò in porto. La quota che avrebbe pagato lo Stato apparve insufficiente, e l'aumento di contributo che si voleva imporre agli agenti rendeva più grave la ingiustizia che si commetteva a loro danno, perchè li obbligava a pagare sempre più degli altri impiegati. Meglio dunque la via ordinaria. E creda, onorevole Corniani, e creda la Camera, che così si compie veramente opera di equità (*Benissimo!*), opera che nella Camera, da tutti i banchi, fu sempre chiesta, dal 1904 ad oggi.

Io sarò lieto di poter associare alla modesta opera del ministro quella di tutta la Camera, perchè finalmente questa ingiustizia scompaia dai nostri ordinamenti amministrativi.

Nè con ciò noi diciamo di non volerci occupare della gravità del problema del continuo aumento dell'onere delle pensioni; ci limitiamo a far scomparire una ingiusta eccezione, lasciando che il problema gravissimo, che occorre affrontare con risolutezza, resti uguale per tutti gli impiegati. La mancanza di ogni eccezione non ci allontana dall'affrontare il problema del grave peso delle pensioni, ma ci incoraggia invece ad affrontarlo. E quando ciò si farà, vedremo se vi sia la possibilità che ai metodi antiquati delle pensioni, si sostituiscano criteri di previdenza sulla base di assicurazione, forse più rispondenti ai mutati bisogni degli impiegati e delle loro famiglie. Ma, come ho detto nella relazione, la riforma deve avere un carattere generale, soprattutto omogeneo, senza che permangano trattamenti disuguali ed ingiusti.

Sono grato all'onorevole Pescetti delle parole cortesi che mi ha rivolto per la presentazione di questo disegno di legge. Ma, come ho già avuto l'onore di dire, le pa-

role cortesi di lode vanno rivolte principalmente agli onorevoli Rubini e Carcano, ai due ministri del tesoro, che mi hanno sostenuto.

L'onorevole Pescetti domanda poi perchè il beneficio di questa legge non è esteso anche al personale telefonico.

Il progetto di legge riguarda anche il personale telefonico; solo ne è escluso quello ex-sociale, per le ragioni dette nella relazione e che brevemente ripeterò.

L'articolo 3 del regolamento 3 maggio 1903 per l'esecuzione del testo unico della legge sui telefoni, fa obbligo alle Società concessionarie di osservare le disposizioni di legge che regolano l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per la vecchiaia.

E le Società, dopo un'azione energica dello Stato, ciò fecero: alcune iscrissero il loro personale alla Cassa nazionale di previdenza, altre adottarono il sistema di casse pensioni proprie, altre quello della polizza di assicurazione sulla vita. Quando questo personale passò allo Stato, la legge del 1907 obbligò lo Stato ad assumere tutto il personale con stipendio inferiore a 3,000 lire, e fu fatto obbligo alle Società di consegnare la situazione relativa alle assicurazioni per la vecchiaia regolarizzata fino al 30 giugno 1907.

Per questo personale, adunque, lo Stato ha l'impegno di provvedere al coordinamento del periodo antecedente al riscatto e di quello successivo.

Se applicassimo puramente il progetto di legge attuale, correremmo rischio di fare a qualche impiegato un trattamento lesivo del suo diritto ed a lui dannoso. Calcolando la pensione dalla loro entrata a servizio dello Stato, questi impiegati perderebbero i benefici del periodo precedente. Di qui la necessità di una indagine individuale, fatta caso per caso, per evitare lesione di diritti.

La necessità di questa indagine venne già riconosciuta dalla Giunta generale del bilancio nella relazione al disegno di legge per la sistemazione del personale, disegno che divenne poi la legge 17 luglio 1909, n. 529.

Fatte queste indagini individuali, presenterò il progetto di legge per il trattamento di riposo del personale subalterno telefonico ex sociale. Ciò ho promesso formalmente nella relazione che precede il progetto attuale, e l'onorevole Pescetti sia sicuro che manterrò l'impegno. Questi ex sociali telefonici di terza categoria sono 287, ed essi

hanno diritto, come tutti gli altri, di avere la pensione di Stato, e non sono io che questo diritto voglio negare; ma bisogna che quelli fra essi che debbono godere dei benefici di quote precedentemente pagate dalle Società per conto loro, questo beneficio non perdano. Per il personale di prima e seconda categoria ex sociale ho già risolto il problema con decreto, perchè lo potevo fare, e tutti hanno ritirato le loro quote precedenti alla loro entrata. Resta il personale di terza categoria, e per esso, accertate le situazioni individuali, presenterò il disegno di legge.

L'onorevole Pescetti ha poi parlato di questioni estranee al trattamento di riposo, ha parlato della condizione degli avventizi telefonici. È argomento affatto estraneo all'attuale disegno di legge, ma voglio assicurare l'onorevole Pescetti che anche per gli avventizi telefonici alcuni provvedimenti sono in corso. Ho iniziato gli studi sulla condizione di coloro che hanno cominciato l'avventiziato dopo la legge del 1909 e prima del regolamento del 1912, e per costoro, con un decreto che è in corso, si provvede con i fondi che sono in bilancio, senza chiedere al Parlamento una lira di più. E qui rispondo all'onorevole Corniani che dice che, malgrado le assicurazioni fatte dal mio collega del tesoro, che non si ammettevano nuovi impiegati, agli Uffici è andato un progetto di legge con cui si aumenta il numero degli impiegati. Ebbene, onorevole Corniani, se lei osserva i nomi dei proponenti di quel progetto di legge, troverà che esso venne presentato dai predecessori dell'attuale Gabinetto. Quel progetto non riguarda il Ministero attuale, il quale manterrà l'impegno di non aumentare il numero degli impiegati.

Così l'onorevole Corniani ci accusa di aumentare, con il disegno che discutiamo, il numero dei pensionati. No: si tratta invece di sostituire ad un trattamento di riposo ingiusto, il trattamento che lo Stato fa a tutti i suoi impiegati.

Onorevoli colleghi, come vi diceva, questo progetto di legge è un'opera di giustizia. Io sarò lieto se la Camera, con unanime consenso, si associerà al Ministero nel compiere quest'opera, la quale farà rientrare nel diritto comune degli impiegati che prestano opera veramente utile all'Amministrazione, e che ingiustamente erano i soli esclusi dalla legge generale. Ho perciò fiducia che la Camera vorrà approvare il progetto di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Spetta ora di parlare all'onorevole Cotugno, che sostiene la discussione in luogo dell'onorevole relatore Morelli-Gualtierotti.

COTUGNO, *della Giunta generale dei bilanci*. Onorevoli colleghi, nella esauriente e perspicua relazione dell'onorevole Morelli-Gualtierotti, per la Commissione che ha studiato il disegno di legge, di cui oggi l'onorevole ministro domanda l'approvazione alla Camera, sono riassunte ed esposte tutte le ragioni che militano in favore di questo provvedimento legislativo.

La tendenza che mira a disciplinare tutta la materia delle pensioni, e che si trascina da molto tempo nelle nostre discussioni, trova anche nell'onorevole ministro un convinto fautore e solo n'è differita la soluzione a tempi più floridi pel nostro bilancio.

Però tutta la Camera ha desiderato, e tutta la Camera oggi, meno l'onorevole Corniani, consente nella bontà del progetto e nella necessità ed urgenza di approvarlo.

Le ragioni dette dall'onorevole Pescetti, le dichiarazioni odierne così ampie e così esaurienti da parte dell'onorevole ministro affidano abbastanza perchè la Camera approvi, senza ulteriori indugi e modifiche, questo progetto di legge, ch'è un vero atto di equità e di ritardata giustizia. (*Bene!*)

RICCIO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Vorrei pregare la Camera di accettare un piccolo mutamento nella dizione dell'articolo primo.

Al primo capoverso è detto: « gli agenti postali, telegrafici e telefonici »; bisogna aggiungere « e gli operai telefonici », perchè l'articolo 11, che si sopprime, parla appunto del personale operaio e subalterno telefonico. È bene che non nascano equivoci.

Similmente, al secondo capoverso si deve dire: « sono eccettuati gli operai e gli agenti telefonici », in modo che anche qui non vi sia possibilità di alcun equivoco.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

« L'articolo 3 della legge 11 luglio 1904, n. 344, che stabilisce l'iscrizione del perso-

nale subalterno di ruolo postale e telegrafico alla Cassa Nazionale di previdenza, e l'articolo 11 della legge 19 luglio 1909, n. 528, che estende la disposizione predetta al personale operaio e subalterno telefonico di ruolo, sono abrogati.

« Gli agenti postali, telegrafici, telefonici e gli operai telefonici assunti in ruolo dal 1° luglio 1904 sono ammessi al trattamento della pensione dello Stato, previsto dal testo unico delle leggi sulle pensioni 21 febbraio 1895, n. 70.

« Sono eccettuati gli operai e gli agenti telefonici di ruolo provenienti dalle cessate Società private ».

(È approvato).

Art. 2.

« È data facoltà al Governo di stabilire le norme necessarie per l'esecuzione del precedente articolo, e per il recupero delle relative somme versate finora alla Cassa Nazionale di previdenza ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari e altri impiegati dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (Libro III, parte V) (88).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (Libro III, parte V).

Si dia lettura del disegno di legge.

BIGNAMI, segretario, legge: (V. Stampato n. 88-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. È iscritto per parlare l'onorevole Tommaso Mosca.

Ne ha facoltà.

MOSCA TOMMASO. Mi riservo di parlare in ultimo, quando verrà in discussione l'articolo aggiunto da me presentato.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Gli articoli 1 a 5, 8 a 16, 24, 25, 27, 29 a 36, 39 a 42 e 44 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 (libro III, parte quinta), sono modificati come segue:

Art. 1. — La Cassa di previdenza, istituita dal 1° gennaio 1904 con la legge 6 marzo 1904, n. 88, per le pensioni a favore dei segretari comunali ed altri impiegati nominati dal Consiglio comunale ad uffici stabiliti per legge o per organico, ed estesa dal 1° gennaio 1908 con la legge 19 maggio 1907, n. 270, agli impiegati delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, provvede pure, dal 1° gennaio 1914, agli impiegati delle aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati agli effetti della legge 29 marzo 1903, n. 103, nominati dal Consiglio comunale o dalle rispettive Commissioni amministratrici.

La Cassa di previdenza è un corpo morale con facoltà di acquistare ed di possedere. La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione spettano al direttore generale degli Istituti di previdenza. Per gli effetti delle imposte, delle tasse e di altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali, è considerata come amministrazione dello Stato.

La presente legge non è applicabile agli insegnanti elementari, ai medici ed a quelle altre categorie di personale, per le quali provvedono leggi speciali.

Le spese di amministrazione sono a carico della Cassa di previdenza.

Art. 2. — Spetta alla Commissione di vigilanza sulla amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza l'approvazione del rendiconto consuntivo della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati dei comuni, delle provincie, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e delle aziende speciali di cui al precedente articolo; rendiconto che, parificato dalla Corte dei conti, sarà presentato in allegato alla relazione della Commissione medesima al Parlamento entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Art. 3. — L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli impiegati dei comuni, delle amministrazioni provinciali e istituzioni pubbliche di beneficenza, nonché delle aziende speciali, che non hanno servizi anteriori al 1° gennaio rispettivamente degli anni 1904, 1908 e 1914, con uno stipendio annuo eguale o superiore a lire 300, anche se corrisposto da più comuni e aziende speciali, o da più istituzioni pubbliche di beneficenza, salvo quanto è disposto negli articoli successivi 4 e 5 e nell'articolo 7 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 (libro III, parte quinta).

L'iscrizione è facoltativa per gli impiegati di cui al comma precedente, con servizi anteriori alle date anzidette, e per quelli i cui stipendi annuali, anche se corrisposti da più comuni e aziende speciali o da più istituzioni pubbliche di beneficenza, non raggiungano la somma di lire 300. Questi ultimi però, iscrivendosi, debbono versare alla Cassa, oltre ai contributi personali, anche quelli propri dell'ente, che non si fosse volontariamente assunto tale onere.

Art. 4. — L'iscrizione alla Cassa non è però obbligatoria per gli impiegati di nuova nomina dei comuni, delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, aventi regolamenti speciali per le pensioni in vigore al 1° gennaio rispettivamente degli anni 1904 e 1908, finchè tali regolamenti non siano abrogati e purchè detti impiegati s'iscrivano alle Casse speciali degli enti.

Gli impiegati stessi, anche se iscritti alle Casse speciali degli enti, possono sempre domandare l'iscrizione alla Cassa di previdenza, rimanendo, per l'avvenire e ai soli effetti della loro pensione, abrogati i regolamenti speciali.

Gli enti hanno facoltà d'iscrivere alla Cassa anche i propri impiegati di nomina anteriore all'abrogazione dei regolamenti speciali, rimanendo salva, a carico degli enti stessi, l'applicazione delle disposizioni o convenzioni più favorevoli agli impiegati.

Quando gli impiegati siano iscritti alla Cassa, gli enti sono tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 11, salva l'applicazione del successivo articolo 34.

Art. 5. — Le istituzioni pubbliche di beneficenza, le quali da sole o, se dipendenti da una stessa amministrazione, complessivamente dispongono di una rendita netta inferiore alle lire cinquemila, non sono obbligate a corrispondere il contributo annuale di cui all'art. 11.

Gli impiegati di dette istituzioni, quando vogliono iscriversi alla Cassa, debbono corrispondere, oltre al proprio, anche il contributo che farebbe carico all'istituzione pubblica di beneficenza.

Art. 8. — L'iscrizione a carico dell'ente o dell'impiegato è irrevocabile. Quando però l'istituzione pubblica di beneficenza perda il carattere di istituzione di beneficenza o l'azienda speciale cessi di esistere, gli impiegati hanno diritto al rimborso dei contributi personali, coi relativi interessi composti al saggio d'interesse che ha servito di base al calcolo dei coefficienti delle tabelle annesse alla presente legge.

Se poi la rendita netta di una istituzione pubblica di beneficenza divenga inferiore alle lire cinquemila, gli impiegati possono rimanere iscritti alla Cassa di previdenza mediante il pagamento dei contributi propri e di quelli dell'ente, oppure ottenere il rimborso dei contributi personali, con i relativi interessi calcolati come sopra, a meno che l'ente, con la prescritta autorizzazione, mantenga l'iscrizione alla Cassa medesima.

Art. 9. — Il patrimonio della Cassa è costituito:

- a) dai contributi ordinari e straordinari degli impiegati;
- b) dai contributi degli enti;
- c) dalla ritenuta sulle pensioni;
- d) dai depositi volontari;
- e) dalla tassa di cui all'articolo 2, n. 6, della legge sui segretari ed altri impiegati comunali, in data 7 maggio 1902, n. 144;
- f) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario;
- g) dagli interessi accumulati sui proventi indicati alle lettere precedenti.

Art. 10. — Il contributo annuale a carico degli impiegati iscritti alla Cassa è fissato nella misura del 6 per cento sugli stipendi effettivi, e viene corrisposto mediante ritenuta all'atto del loro pagamento rateale.

Art. 11. — Il contributo annuale a carico degli enti è fissato nella misura dell'8 per cento sugli stipendi corrispondenti ai posti stabiliti per legge o per organico, ad eccezione, per gli enti con regolamenti speciali di pensione in vigore al 1° gennaio rispettivamente degli anni 1904 e 1908, e per le singole categorie di personale, dei posti i cui titolari hanno assicurato un trattamento di riposo in base ai regolamenti stessi.

È fatta pure eccezione per le aziende speciali di cui al precedente articolo 1, limitata-

mente ai posti coperti da impiegati, a favore dei quali al 1° gennaio 1914 sia assicurato un trattamento di riposo in base a disposizioni regolamentari.

Quando i posti siano vacanti, gli enti sono tenuti a versare alla Cassa, oltre il contributo di cui sopra, anche quello dell'impiegato prescritto dall'articolo precedente.

Art. 12. — In caso di servizio prestato da un impiegato simultaneamente presso più comuni e aziende speciali, o più istituzioni pubbliche di beneficenza, i contributi, tanto per gli impiegati che per gli enti, sono ripartiti in ragione degli stipendi corrisposti all'impiegato medesimo.

Art. 13. — Gli impiegati o altri a loro favore possono fare depositi volontari, che non superino per ogni anno il quarto dello stipendio, e da accreditarsi in appositi conti individuali, insieme ai rispettivi interessi annuali, valutati in base al 98 per cento del saggio medio d'investimento dei fondi della Cassa di previdenza, riservando il residuo 2 per cento del saggio medesimo per le relative spese d'amministrazione.

Il capitale formato coi depositi volontari dell'impiegato è liquidato al titolare, ovvero agli eredi legittimi o testamentari, all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque la durata del servizio prestato. In mancanza di eredi, il capitale stesso è devoluto al fondo degli utili della Cassa di previdenza.

I depositanti, ai quali venga conferita una pensione, possono chiedere che il capitale costituito coi depositi volontari personali sia trasformato in assegno vitalizio, esente dalla ritenuta di cui all'articolo 16, da aggiungersi alla pensione.

Il capitale formato coi depositi volontari fatti da altri è liquidato a favore dell'impiegato, o della sua vedova o dei suoi orfani minorenni, all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque la durata del servizio prestato. Quando la durata sia superiore a 25 anni, il capitale stesso viene trasformato in assegno vitalizio, a favore dell'impiegato, pure esente dalla ritenuta di cui all'articolo 16, a supplemento della pensione, sempre che non vi sia disposizione contraria da parte del depositante.

Art. 14. — Le prefetture devono compilare ogni anno, nel mese di febbraio, gli elenchi dei contributi a carico degli enti e dei rispettivi impiegati.

Durante l'anno possono essere compilati

elenchi e ruoli suppletivi per il versamento dei contributi spettanti alla Cassa.

Un estratto dell'elenco è trasmesso ai singoli enti. I ruoli generali e quelli suppletivi sono rimessi alla Sezione di Regia tesoreria provinciale per la riscossione.

I contributi, nella misura complessiva stabilita dalla presente legge, sono pagati direttamente dagli enti, salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi per le quote a carico degli impiegati iscritti alla Cassa.

Gli enti devono versare nella Sezione di Regia tesoreria l'importo dell'elenco principale una volta all'anno nel mese di agosto e quello degli elenchi suppletivi nei termini stabiliti dal regolamento.

Art. 15. — Se l'amministrazione del comune o della provincia non abbia eseguito nei termini di cui all'articolo precedente il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale o il ricevitore provinciale, dietro ordine dell'Intendenza di finanza, ne ritiene l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta comunale o provinciale, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi comunali o provinciali, la cui riscossione sia affidata all'esattore o al ricevitore predetti.

Analogamente se l'amministrazione dell'istituzione pubblica di beneficenza non abbia eseguito nei termini suindicati il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale od il tesoriere o cassiere speciale ne ritiene l'ammontare sulla prima rata successiva delle rendite della istituzione di beneficenza, la cui riscossione sia ad esso affidata.

Se l'amministrazione dell'azienda speciale non abbia eseguito nei termini prescritti il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale o il cassiere speciale deve effettuare il versamento entro venti giorni dalla scadenza dei ruoli.

La mancanza di fondi in Cassa non esonerà l'esattore comunale, il ricevitore provinciale ed il tesoriere o cassiere speciale dal predetto obbligo. In tale caso essi devono anticipare le somme necessarie e ne percepiscono, a carico dell'ente, l'interesse del 4 per cento dalla data dei pagamenti.

Se l'esattore, il ricevitore e il tesoriere o il cassiere speciale non eseguono l'ordine di ritenuta o ritardano il versamento, si applicano le disposizioni della legge sulla riscossione delle imposte dirette, e si può procedere contro di loro all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza di finanza.

Le multe a carico degli esattori, dei ricevitori e dei tesoriere o cassieri speciali vanno a beneficio della Cassa.

Se l'esattoria comunale, la ricevitoria provinciale o la tesoreria speciale sono sprovviste di titolare, oppure se l'esattore, il ricevitore e il tesoriere o cassiere speciale, non abbiano in riscossione rendite o proventi dell'ente liberi da vincoli e in misura sufficiente, la delegazione del tesoro dispone che sulle somme dovute dall'ente sia liquidato l'interesse di mora nella misura del 4 per cento dal giorno della scadenza a quello del pagamento.

Le disposizioni di questo articolo e del precedente sono applicabili anche ai tesoriere o cassieri speciali delle istituzioni pubbliche di beneficenza o delle aziende speciali, nominati anteriormente al 1º gennaio 1908 o al 1º gennaio 1914.

Quando sia stata esperita la procedura privilegiata senza aver potuto ottenere il pagamento dei contributi spettanti alla Cassa, il Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza potrà dichiarare decadute le istituzioni pubbliche di beneficenza e le aziende speciali e i rispettivi impiegati dai benefici della Cassa di previdenza.

In tal caso gli impiegati avranno diritto al rimborso dei contributi personali coi relativi interessi, oppure di rimanere iscritti alla Cassa, pagando, oltre i propri, anche i contributi dell'ente.

Qualora l'impiegato si fosse precedentemente assunto l'onere dei contributi dell'ente, non potrà conseguire alcun rimborso, ma conserverà il diritto alla valutazione, agli effetti dell'articolo 30, dei servizi per i quali furono versati i contributi.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza e le aziende speciali che hanno un tesoriere o cassiere speciale, alla scadenza degli attuali contratti, stabiliranno nei nuovi capitoli, da stipularsi coi tesoriere o cassieri, la clausola di decadenza per il caso di mancato versamento dei contributi alla Cassa di previdenza.

Art. 16. — Sono esenti da ritenuta le pensioni delle vedove e degli orfani; quelle degli impiegati, se eccedono lire 300, vanno sottoposte alla ritenuta dell'1 per cento, e del 2 per cento quelle superiori a lire 1000.

In nessun caso però le pensioni al netto della ritenuta dell'1 per cento potranno essere inferiori a lire 300, e quelle al netto della ritenuta del 2 per cento potranno es-

sere inferiori a lire 1000, depurate dalla ritenuta dell'1 per cento.

Art. 24. — Ha diritto di essere collocato a riposo e di conseguire la pensione l'impiegato dopo 25 anni di regolare servizio prestato presso gli enti contemplati dalla presente legge.

Ha pure diritto alla pensione, qualunque sia il numero di anni di servizio, l'impiegato reso permanentemente inabile al servizio per ferite o altre lesioni traumatiche di natura meccanica, determinate da causa fisica, violenta, esterna, e riportate a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 25. — La pensione normale, astrazione fatta dall'aumento per la conversione in assegno vitalizio dei depositi volontari, è liquidata in base agli stipendi goduti dall'impiegato, sui quali venne corrisposto il contributo, mediante l'applicazione dei coefficienti della tabella A, unita alla presente legge, e secondo le norme in essa indicate, per l'impiegato:

a) che abbia 40 anni di servizio, ovvero 65 anni di età con 25 di servizio;

b) che con 25 o più anni di servizio sia divenuto, per infermità, inabile a continuarlo od a riassumerlo, o sia dispensato dall'impiego per sopravvenuta inettitudine, o cessi dal servizio per soppressione di posto o sia passato alla dipendenza dello Stato non per effetto di disposizioni legislative.

Nei casi predetti la pensione non potrà essere inferiore alla metà della media del migliore quinquennio di stipendio; ma quando occorra la valutazione di servizi utili soltanto al raggiungimento dei 25 anni necessari per conseguire il diritto a pensione, l'assegno dovuto è quello teorico risultante dall'applicazione della tabella A in corrispondenza dei soli anni di regolare servizio per i quali venne pagato il contributo.

La pensione normale o teorica viene ridotta ai sei decimi quando l'impiegato cessi con 25 o più anni di servizio per cause diverse da quelle previste alle precedenti lettere a e b.

La pensione privilegiata, di cui al capoverso dell'articolo 24, non deve mai essere inferiore ai due terzi dell'ultimo stipendio per l'impiegato avente 25 o più anni di servizio, nè alla metà dello stipendio stesso per l'impiegato con meno di 25 anni di servizio.

In nessun caso la pensione può eccedere i nove decimi della media del migliore quinquennio di stipendi goduti dall'impie-

gato, e se risulta inferiore a lire 180 viene elevata a tale somma.

Art. 27. — Ha diritto ad una indennità per una sola volta l'impiegato che, avendo servito più di 10 e meno di 25 anni, sia divenuto inabile a continuare il servizio per infermità, o sia dispensato dall'impiego per inettitudine sopravvenuta, o cessi dal servizio per soppressione di posto, o passi alla dipendenza dello Stato non per effetto di disposizioni legislative.

L'indennità dovuta è eguale ai due terzi del valore capitale della pensione teorica, da calcolarsi in base alla tabella B, annessa alla presente legge, e con le norme in essa indicate.

Art. 29. — Quando contro la vedova di un impiegato non sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione personale per sua colpa, spetta ad essa o, in sua mancanza, agli orfani minorenni una indennità od una pensione reversibile per intero sul gruppo degli orfani, purchè il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima della cessazione dal servizio, ovvero sia nata prole, benchè postuma, di matrimonio più recente, come segue:

a) se l'impiegato è morto con meno di 25 e con più di 10 anni di servizio, una indennità nella misura della metà di quella che sarebbe spettata al titolare;

b) se l'impiegato è morto con 25 o più anni di servizio, una pensione pari alla metà di quella che sarebbe spettata o che fu conferita al titolare;

c) se l'impiegato è morto o fu pensionato per una delle cause di cui al capoverso dell'articolo 24, qualunque sia la durata del servizio, una pensione pari a quella che sarebbe spettata o che fu conferita al titolare.

Le cause della morte o dell'inabilità di cui alla lettera c) debbono essere posteriori al matrimonio.

Gli orfani di impiegate, anche se abbiano il padre vivente, nonchè gli orfani di padre e di madre, ambedue iscritti alla Cassa di previdenza, godranno rispettivamente dell'assegno o dei due distinti assegni nella misura sopra indicata.

La vedova che passa a seconde nozze perde il diritto alla pensione, la quale è devoluta a beneficio degli orfani.

La pensione a favore degli orfani cessa col raggiungimento dell'età maggiore.

La pensione della vedova e degli orfani, che cessino di vivere o perdano il diritto

alla pensione, spetta per intero agli altri aventi diritto.

La indennità e la pensione sono assegnate per metà alla vedova e per l'altra metà, in parti uguali, agli orfani minorenni, oppure, se ve ne sia uno solo, per tre quarti alla vedova e per l'altro quarto all'orfano:

1° quando vi sia prole minorenni di altro letto;

2° quando unaorfana minorenni abbia già contratto o contragga matrimonio;

3° quando per qualunque altra causa la vedova non abbia la rappresentanza legale di tutti i figli minorenni.

Le disposizioni del comma precedente si estendono alle vedove ed agli orfani degli iscritti al Monte-pensioni degli insegnanti elementari e alla Cassa di previdenza dei sanitari, rimanendo abrogate le analoghe disposizioni contenute nelle rispettive leggi organiche.

Se la pensione liquidata a favore della vedova o del gruppo degli orfani risulti inferiore a lire 120, viene elevata a tale somma.

In conformità al disposto del primo comma del presente articolo sono soppresse le parole « in concorso con la prole minorenni » negli articoli 24 e 25 (1° comma) e 23 e 24 (1° comma) rispettivamente delle parti prima e terza del Libro III del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

Art. 30. — Il servizio utile per il conseguimento della pensione o della indennità, a partire dalla prima nomina regolare degli impiegati dei comuni, delle amministrazioni provinciali ed istituzioni pubbliche di beneficenza, nonchè delle aziende speciali di cui al precedente articolo 1, assunti in servizio dal 1° gennaio rispettivamente degli anni 1904, 1908 e 1914, è quello al quale corrisponde il pagamento degli stipendi eseguito da qualsiasi ente.

Per gli effetti della presente legge si cumula il servizio prestato presso gli enti in essa contemplati.

È pure calcolato utile il servizio militare, che l'impiegato presta senza diritto a pensione dallo Stato posteriormente alle date anzidette, purchè paghi il contributo proprio e quello dell'ente per il tempo della permanenza sotto le armi; in caso contrario, tale servizio sarà considerato utile solo agli effetti del raggiungimento del diritto a pensione.

Ogni campagna di guerra, riconosciuta per legge, è considerata come un anno di

servizio ai soli effetti del raggiungimento del diritto a pensione.

Nessun conferimento di pensione o di indennità potrà esser fatto, se l'impiegato non abbia contribuito almeno per dieci anni alla Cassa di previdenza o per un decennio complessivo alla Cassa predetta, agli enti con regolamenti speciali per le pensioni ed allo Stato, eccezione fatta per i casi indicati nel capoverso dell'articolo 24 e alla lettera c) dell'articolo 29.

Per la determinazione delle singole quote di pensione o d'indennità secondo le norme contenute nelle tabelle annesse alla presente legge, quando nel numero di anni di servizio risulti una frazione di anno, se questa eccede sei mesi è calcolata per un anno intero, altrimenti si trascura.

La medesima norma sarà seguita nella determinazione dell'età degli impiegati.

Art. 31. — Il diritto a conseguire la pensione o l'indennità si perde dall'impiegato:

1° per condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

2° per condanna a qualunque pena per reati di peculato, corruzione o concussione.

Il diritto perduto viene reintegrato nei casi di riabilitazione, a cominciare dalla data del relativo decreto.

Art. 32. — L'esercizio del diritto a conseguire la pensione o l'indennità rimane sospeso nel caso di condanna, che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, fino a che non sia intieramente decorsa la durata assegnata all'interdizione o la condanna non sia estinta.

Art. 33. — Nei casi di perdita o di sospensione del diritto a conseguire la pensione o l'indennità, per effetto di condanna penale, al coniuge ed alla prole si liquidano la pensione o l'indennità cui avrebbero avuto diritto, se l'impiegato fosse morto il giorno in cui la condanna divenne irrevocabile.

Qualora l'impiegato venga a riacquistare il diritto al conseguimento dell'indennità o della pensione, se al coniuge o alla prole erasi liquidata l'indennità, ne viene detratto l'ammontare da quella da pagarsi all'impiegato stesso; se erasi liquidata la pensione, questa cessa immediatamente.

Art. 34. — Il periodo di anni di servizio necessari per il conseguimento della pensione o dell'indennità da conferirsi all'impiegato iscritto alla Cassa, e rispettivamente

alla sua vedova o ai suoi orfani, si computa tenendo conto anche del servizio prestato presso gli enti provvisti di regolamenti speciali, al 1° gennaio 1904 per i comuni e al 1° gennaio 1908 per le amministrazioni provinciali e per le istituzioni pubbliche di beneficenza, quando non sia stato anteriormente liquidato alcun assegno per tale servizio.

La pensione o l'indennità è in tal caso liquidata ai termini della presente legge e ripartita a carico della Cassa di previdenza e degli enti predetti, in ragione della somma totale degli stipendi che gli enti iscritti e quelli non iscritti alla Cassa abbiano corrisposto all'impiegato.

Il pagamento dell'intera pensione o dell'indennità è sempre fatto direttamente dalla Cassa, la quale si rivale sugli enti della quota messa a loro carico, con la medesima procedura stabilita per l'esazione dei contributi.

Rimangono salve in ogni caso le speciali disposizioni o convenzioni più favorevoli, fatte agli impiegati dagli enti provvisti di regolamenti speciali per le pensioni.

Art. 35. — Le istanze per l'ammissione degli impiegati al conseguimento della pensione o dell'indennità devono essere presentate al prefetto, il quale le trasmette all'amministrazione della Cassa di previdenza, regolarmente istruite.

Le pensioni e le indennità sono liquidate dall'amministrazione predetta e deliberate dal Consiglio permanente di amministrazione.

Gli impiegati, le loro vedove e i loro orfani, se lasciano trascorrere più di due anni dal giorno in cui potrebbe cominciare il godimento della pensione rispettiva, senza farne domanda o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non sono ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli. I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Nei casi previsti dal successivo articolo 6 le istanze per il conseguimento della pensione o dell'indennità saranno presentate all'amministrazione da cui l'impiegato dipende, se egli alla cessazione dal servizio si trovava alla dipendenza dello Stato, o al prefetto, se si trovava alla dipendenza di un ente locale.

Tali istanze sono dall'ufficio che le riceve regolarmente istruite e quindi trasmesse alla Corte dei conti per la liquidazione.

zione della pensione o dell'indennità a' termini del citato articolo 6.

Art. 36. — Entro 90 giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza o della Corte dei conti, nei casi previsti dal successivo articolo 6, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni riunite, la quale provvede con le forme della sua giurisdizione contenziosa.

Lo stesso diritto di ricorrere compete alla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Art. 39. — Ogni quinquennio l'ufficio tecnico degli Istituti di previdenza compila il bilancio tecnico, nel quale al termine di ciascun anno sono introdotte le variazioni corrispondenti al movimento statistico degli iscritti alla Cassa di previdenza e delle rispettive famiglie.

Il regolamento determinerà le notizie statistiche che dovranno essere raccolte ogni anno per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme delle tabelle per la liquidazione delle pensioni, da sottoporsi all'approvazione del Parlamento.

Art. 40. — Una Commissione tecnica per gli Istituti di previdenza, composta di due rappresentanti di ciascuna delle due Camere legislative e di due funzionari della Direzione generale degli Istituti medesimi, esamina i programmi dei bilanci tecnici, quelli delle statistiche degli iscritti, e, in base ai risultati ottenuti, propone al ministro del tesoro le opportune variazioni alle disposizioni della presente legge. Tali variazioni non possono mai diminuire le pensioni in corso di godimento.

Fanno parte della Commissione tecnica anche un funzionario di ciascuno dei Ministeri, dai quali dipendono le classi degli iscritti, e due degli iscritti medesimi, scelti con le norme determinate dal regolamento. Gli uni e gli altri intervengono e hanno voto deliberativo nelle adunanze della Commissione, in cui si tratti dell'Istituto nell'interesse del quale furono nominati.

Possono essere chiamati a far parte della Commissione tecnica altri che, per ragione di ufficio, specialmente si occupino di Istituti di previdenza, in numero non maggiore di quattro.

Art. 41. — Il riconoscimento, agli effetti della pensione e della indennità, dei servizi anteriori al 1º gennaio rispettivamente

del 1904 e del 1908, in precedenza concesso agli impiegati dei comuni ed a quelli delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, è accordato per un periodo di servizio non superiore ai 15 anni, prestato anteriormente al 1º gennaio 1914, all'impiegato delle aziende speciali, per il quale l'iscrizione alla Cassa è facoltativa giusta il disposto del precedente articolo 3, purchè esso versi un contributo straordinario del 6 per cento dello stipendio goduto alla data dell'iscrizione, da pagarsi in tanti anni quanti sono quelli da riscattare, ovvero ratealmente in un decennio dalla data anzidetta.

Nel periodo di 15 anni di riscatto possono essere compresi i servizi resi presso gli altri enti iscritti alla Cassa, purchè anteriori al 1904 se prestati presso comuni, o al 1908 se prestati presso amministrazioni provinciali o istituzioni pubbliche di beneficenza.

Il termine perentorio per chiedere tale riconoscimento scade un anno dopo la pubblicazione della presente legge.

Per l'impiegato di dette aziende che non si trovi in servizio alla data di pubblicazione della presente legge e per quello alla dipendenza di aziende presso le quali al 1º gennaio 1914 siano in vigore disposizioni regolamentari sul trattamento di riposo degli impiegati, che non abbia potuto esercitare la facoltà di cui sopra entro il termine stabilito, questo scade dopo un anno dalla data della sua assunzione in servizio presso enti sprovvisti di regolamenti speciali per le pensioni. Da questa data decorre il decennio per il pagamento del contributo relativo agli anni riscattabili.

Art. 42. — L'impiegato dei comuni, delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, iscritto alla Cassa con riscatto di servizi prestati anteriormente al 1904 o al 1908, continuerà a pagare il prestabilito premio di riscatto fino al compimento del periodo di tempo entro il quale si è obbligato a corrisponderlo.

Art. 44. — I conferimenti e le liquidazioni delle pensioni e delle indennità incominciano col 1º gennaio 1914 per gli impiegati comunali, col 1º gennaio 1918 per gli impiegati delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, e col 1º gennaio 1924 per gli impiegati delle aziende speciali.

I servizi prestati dalle singole categorie di personale rispettivamente prima del 1904, del 1908 e del 1914, riconosciuti regolari

dall'amministrazione della Cassa e per i quali siano stati versati i corrispondenti contributi di riscatto, sono tutti utili agli effetti della pensione o della indennità.

Per gli impiegati che abbiano riscattato un periodo di servizio sino al limite di quindici anni, prestato anteriormente al 1904 o al 1908 o al 1914, per renderlo utile

alla liquidazione degli assegni di riposo, sarà tenuto conto anche del maggior numero di anni di servizio anteriori a quelli riscattati per calcolare il tempo necessario a conseguire il diritto a pensione.

Si dia lettura delle tabelle annesse a questo articolo.

BIGNAMI, segretario, legge:

TABELLA A.

Pensioni da liquidare agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio, in base alla tavola di eliminazione complessiva degli impiegati dello Stato (1881-92) e dei pensionati (1885-94) ed al saggio d'interesse del 3.50 per cento.

Norme per l'applicazione della tabella A. — La pensione a favore dell'impiegato si ottiene:

1° Se lo stipendio, stabilito agli effetti della presente legge, è rimasto costante nell'intera durata del servizio, moltiplicando lo stipendio stesso per il coefficiente della presente tabella in corrispondenza all'età e agli anni di servizio alla data del collocamento a riposo.

2° Se invece l'impiegato ha conseguito durante il servizio aumenti o diminuzioni di stipendio, in primo luogo si determina, con la norma precedente, la quota di pensione dovuta allo stipendio iniziale, stabilito agli effetti suaccennati, come se esso fosse rimasto invariato durante l'intero servizio, e poi si calcola, per ciascuno aumento o diminuzione di stipendio, la quota parte di pensione relativa, da determinarsi ugualmente con la norma precedente, in ragione però, oltre che dell'età, degli anni di servizio trascorsi dalla data in cui avvenne la variazione sino alla data del collocamento a riposo. La pensione effettiva è costituita dalla somma delle quote di pensione dovute allo stipendio iniziale ed ai successivi aumenti di stipendio, ridotta delle quote di pensione che si riferiscono alle eventuali diminuzioni di stipendio.

Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti

Anni di servizio	ETA ALLA DATA DELLA										
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	0.0071	0.0072	0.0073	0.0074	0.0075	0.0077	0.0078	0.0080	0.0081	0.0083	0.0085
2	0.0145	0.0147	0.0149	0.0151	0.0154	0.0157	0.0160	0.0163	0.0167	0.0170	0.0174
3	0.0222	0.0225	0.0229	0.0233	0.0237	0.0241	0.0246	0.0251	0.0256	0.0262	0.0267
4	0.0303	0.0308	0.0313	0.0318	0.0323	0.0330	0.0336	0.0343	0.0350	0.0358	0.0366
5	0.0388	0.0394	0.0400	0.0407	0.0414	0.0422	0.0431	0.0439	0.0449	0.0459	0.0469
6	0.0477	0.0484	0.0492	0.0500	0.0509	0.0519	0.0530	0.0541	0.0552	0.0564	0.0577
7	0.0571	0.0579	0.0588	0.0598	0.0609	0.0621	0.0633	0.0647	0.0661	0.0675	0.0691
8	0.0669	0.0679	0.0689	0.0701	0.0713	0.0727	0.0742	0.0758	0.0774	0.0792	0.0810
9	0.0771	0.0783	0.0795	0.0808	0.0823	0.0839	0.0856	0.0874	0.0893	0.0914	0.0935
10	0.0879	0.0892	0.0906	0.0921	0.0937	0.0956	0.0975	0.0996	0.1018	0.1041	0.1066
11	0.0992	0.1006	0.1022	0.1039	0.1058	0.1078	0.1100	0.1124	0.1148	0.1175	0.1203
12	0.1111	0.1127	0.1144	0.1163	0.1183	0.1206	0.1231	0.1257	0.1285	0.1315	0.1347
13	0.1236	0.1253	0.1272	0.1292	0.1315	0.1341	0.1368	0.1397	0.1429	0.1462	0.1498
14	0.1368	0.1386	0.1406	0.1429	0.1454	0.1482	0.1512	0.1544	0.1579	0.1616	0.1656
15	0.1506	0.1525	0.1547	0.1572	0.1599	0.1630	0.1663	0.1698	0.1736	0.1777	0.1821
16	0.1652	0.1673	0.1696	0.1722	0.1752	0.1785	0.1821	0.1860	0.1901	0.1946	0.1994
17	0.1806	0.1828	0.1853	0.1881	0.1913	0.1948	0.1987	0.2029	0.2074	0.2123	0.2176
18	0.1968	0.1991	0.2018	0.2048	0.2082	0.2120	0.2162	0.2207	0.2256	0.2309	0.2366
19	0.2139	0.2164	0.2192	0.2224	0.2260	0.2300	0.2345	0.2394	0.2447	0.2504	0.2565
20	0.2320	0.2346	0.2375	0.2409	0.2448	0.2491	0.2538	0.2591	0.2647	0.2708	0.2775
21	0.2513	0.2538	0.2569	0.2605	0.2645	0.2691	0.2742	0.2797	0.2857	0.2923	0.2995
22	0.2717	0.2743	0.2774	0.2811	0.2854	0.2902	0.2956	0.3015	0.3079	0.3149	0.3225
23	0.2934	0.2960	0.2992	0.3029	0.3074	0.3125	0.3182	0.3244	0.3312	0.3387	0.3468
24	—	0.3190	0.3223	0.3259	0.3307	0.3360	0.3420	0.3486	0.3558	0.3637	0.3724
25	—	—	0.3468	0.3505	0.3555	0.3609	0.3672	0.3742	0.3818	0.3901	0.3993

Segue TABELLA A.

Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.

ASSAZIONE DAL SERVIZIO											Anni di servizio
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
0.0087	0.0089	0.0091	0.0093	0.0096	0.0098	0.0101	0.0104	0.0108	0.0111	0.0115	1
0.0178	0.0182	0.0186	0.0191	0.0197	0.0202	0.0208	0.0215	0.0221	0.0229	0.0238	2
0.0274	0.0280	0.0287	0.0295	0.0303	0.0312	0.0321	0.0331	0.0342	0.0354	0.0367	3
0.0374	0.0384	0.0393	0.0404	0.0415	0.0427	0.0440	0.0454	0.0470	0.0487	0.0505	4
0.0480	0.0492	0.0505	0.0519	0.0534	0.0549	0.0566	0.0584	0.0604	0.0627	0.0651	5
0.0591	0.0606	0.0622	0.0640	0.0658	0.0678	0.0699	0.0722	0.0747	0.0775	0.0805	6
0.0708	0.0726	0.0746	0.0767	0.0789	0.0813	0.0838	0.0866	0.0897	0.0931	0.0968	7
0.0830	0.0852	0.0875	0.0900	0.0927	0.0955	0.0986	0.1019	0.1055	0.1095	0.1140	8
0.0959	0.0984	0.1011	0.1040	0.1071	0.1104	0.1140	0.1179	0.1222	0.1269	0.1321	9
0.1093	0.1122	0.1153	0.1187	0.1223	0.1262	0.1303	0.1348	0.1397	0.1452	0.1513	10
0.1234	0.1267	0.1303	0.1341	0.1382	0.1426	0.1474	0.1525	0.1582	0.1645	0.1714	11
0.1382	0.1419	0.1459	0.1503	0.1549	0.1599	0.1653	0.1712	0.1776	0.1847	0.1926	12
0.1536	0.1578	0.1623	0.1672	0.1725	0.1781	0.1841	0.1907	0.1980	0.2060	0.2149	13
0.1698	0.1745	0.1795	0.1850	0.1908	0.1971	0.2039	0.2113	0.2194	0.2284	0.2384	14
0.1868	0.1920	0.1976	0.2036	0.2101	0.2171	0.2246	0.2328	0.2418	0.2519	0.2630	15
0.2046	0.2103	0.2164	0.2231	0.2303	0.2380	0.2463	0.2554	0.2654	0.2765	0.2889	16
0.2232	0.2294	0.2262	0.2435	0.2514	0.2599	0.2690	0.2790	0.2901	0.3024	0.3160	17
0.2428	0.2495	0.2569	0.2649	0.2735	0.2828	0.2928	0.3038	0.3160	0.3295	0.3445	18
0.2632	0.2706	0.2786	0.2873	0.2967	0.3068	0.3178	0.3298	0.3431	0.3579	0.3744	19
0.2847	0.2927	0.3014	0.3108	0.3210	0.3320	0.3440	0.3571	0.3715	0.3877	0.4057	20
0.3072	0.3158	0.3252	0.3354	0.3465	0.3584	0.3714	0.3856	0.4013	0.4189	0.4385	21
0.3309	0.3401	0.3502	0.3612	0.3731	0.3860	0.4001	0.4155	0.4325	0.4516	0.4728	22
0.3557	0.3656	0.3764	0.3883	0.4011	0.4150	0.4301	0.4468	0.4652	0.4858	0.5088	23
0.3819	0.3924	0.4040	0.4167	0.4304	0.4454	0.4617	0.4796	0.4994	0.5217	0.5465	24
0.4094	0.4205	0.4329	0.4465	0.4612	0.4772	0.4947	0.5140	0.5353	0.5593	0.5860	25

Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti

Anni di servizio	ETA ALLA DATA DELL'ES									
	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
1	0.0119	0.0124	0.0129	0.0134	0.0139	0.0145	0.0152	0.0159	0.0166	0.0173
2	0.0246	0.0256	0.0266	0.0277	0.0289	0.0302	0.0316	0.0331	0.0348	0.0364
3	0.0382	0.0397	0.0413	0.0431	0.0450	0.0471	0.0493	0.0518	0.0545	0.0574
4	0.0525	0.0547	0.0570	0.0594	0.0621	0.0651	0.0683	0.0719	0.0758	0.0800
5	0.0677	0.0706	0.0736	0.0769	0.0805	0.0844	0.0887	0.0936	0.0988	0.1043
6	0.0838	0.0875	0.0913	0.0955	0.1001	0.1050	0.1106	0.1167	0.1235	0.1307
7	0.1009	0.1053	0.1101	0.1153	0.1209	0.1270	0.1339	0.1415	0.1500	0.1591
8	0.1189	0.1242	0.1300	0.1362	0.1430	0.1504	0.1587	0.1680	0.1784	0.1897
9	0.1379	0.1442	0.1510	0.1583	0.1664	0.1753	0.1852	0.1963	0.2086	0.2221
10	0.1579	0.1652	0.1731	0.1817	0.1912	0.2016	0.2132	0.2263	0.2409	0.2569
11	0.1791	0.1875	0.1966	0.2065	0.2174	0.2295	0.2430	0.2582	0.2752	0.2939
12	0.2013	0.2109	0.2213	0.2326	0.2451	0.2590	0.2745	0.2920	0.3117	0.3336
13	0.2248	0.2356	0.2473	0.2601	0.2743	0.2901	0.3078	0.3278	0.3503	0.3754
14	0.2494	0.2616	0.2748	0.2892	0.3052	0.3230	0.3430	0.3656	0.3912	0.4197
15	0.2753	0.2889	0.3036	0.3198	0.3377	0.3577	0.3801	0.4056	0.4345	0.4668
16	0.3026	0.3176	0.3340	0.3520	0.3720	0.3943	0.4193	0.4478	0.4802	0.5165
17	0.3311	0.3478	0.3660	0.3859	0.4080	0.4328	0.4607	0.4924	0.5284	0.5687
18	0.3611	0.3795	0.3995	0.4215	0.4460	0.4733	0.5042	0.5393	0.5793	0.6241
19	0.3926	0.4127	0.4347	0.4589	0.4858	0.5160	0.5500	0.5888	0.6330	0.6836
20	0.4256	0.4476	0.4717	0.4982	0.5277	0.5608	0.5982	0.6409	0.6895	0.7449
21	0.4602	0.4842	0.5105	0.5394	0.5717	0.6079	0.6488	0.6956	0.7490	0.8099
22	0.4964	0.5225	0.5511	0.5827	0.6179	0.6574	0.7021	0.7532	0.8116	0.8783
23	0.5344	0.5627	0.5938	0.6280	0.6663	0.7093	0.7579	0.8136	0.8773	0.9494
24	0.5741	0.6048	0.6384	0.6756	0.7170	0.7637	0.8166	0.8771	0.9465	1.0248
25	0.6158	0.6489	0.6852	0.7254	0.7703	0.8208	0.8781	0.9438	1.0190	1.1041

LEGISLATURA XXIV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - 1ª TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1914

Segue TABELLA A.

Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.

ELIMINAZIONE DAL SERVIZIO										Anni di servizio
72	73	74	75	76	77	78	79	80		
0.0183	0.0193	0.0203	0.0214	0.0226	0.0238	0.0252	0.0267	0.0283	1	
0.0385	0.0405	0.0428	0.0453	0.0479	0.0509	0.0540	0.0574	0.0612	2	
0.0606	0.0640	0.0677	0.0718	0.0762	0.0811	0.0865	0.0923	0.0989	3	
0.0847	0.0896	0.0951	0.1011	0.1077	0.1150	0.1230	0.1319	0.1419	4	
0.1109	0.1176	0.1252	0.1333	0.1424	0.1526	0.1637	0.1763	0.1906	5	
0.1392	0.1481	0.1580	0.1687	0.1807	0.1941	0.2090	0.2259	0.2452	6	
0.1697	0.1810	0.1936	0.2073	0.2226	0.2399	0.2591	0.2810	0.3063	7	
0.2025	0.2165	0.2321	0.2492	0.2684	0.2900	0.3141	0.3419	0.3740	8	
0.2377	0.2547	0.2737	0.2946	0.3181	0.3447	0.3745	0.4089	0.4489	9	
0.2753	0.2955	0.3183	0.3435	0.3719	0.4041	0.4404	0.4824	0.5314	10	
0.3155	0.3393	0.3661	0.3960	0.4298	0.4684	0.5120	0.5625	0.6217	11	
0.3584	0.3860	0.4173	0.4523	0.4921	0.5377	0.5894	0.6496	0.7203	12	
0.4040	0.4358	0.4720	0.5125	0.5589	0.6121	0.6729	0.7438	0.8275	13	
0.4524	0.4888	0.5303	0.5769	0.6303	0.6919	0.7626	0.8453	0.9434	14	
0.5037	0.5451	0.5923	0.6455	0.7066	0.7773	0.8587	0.9544	1.0683	15	
0.5581	0.6047	0.6581	0.7185	0.7879	0.8685	0.9615	1.0714	1.2025	16	
0.6155	0.6678	0.7279	0.7960	0.8745	0.9657	1.0714	1.1965	1.3464	17	
0.6761	0.7346	0.8018	0.8781	0.9664	1.0692	1.1885	1.3302	1.5003	18	
0.7402	0.8051	0.8799	0.9650	1.0638	1.1790	1.3131	1.4727	1.6648	19	
0.8078	0.8796	0.9624	1.0570	1.1669	1.2955	1.4455	1.6243	1.8401	20	
0.8791	0.9581	1.0495	1.1541	1.2758	1.4187	1.5857	1.7853	2.0266	21	
0.9542	1.0409	1.1415	1.2566	1.3910	1.5490	1.7342	1.9559	2.2247	22	
1.0332	1.1282	1.2384	1.3648	1.5126	1.6867	1.8911	2.1365	2.4346	23	
1.1163	1.2200	1.3405	1.4789	1.6409	1.8320	2.0569	2.3275	2.6568	24	
1.2037	1.3166	1.4480	1.5991	1.7762	1.9854	2.2320	2.5292	2.8917	25	

Segue TABELLA A.

alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.

CESSAZIONE DAL SERVIZIO

	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	Anni di servizio
	0.4935	0.5107	0.5294	0.5500	0.5729	0.5987	0.6274	0.6595	0.6951	0.7342	0.7776	0.8260	0.8806	26
	0.5274	0.5457	0.5657	0.5878	0.6124	0.6399	0.6708	0.7052	0.7435	0.7856	0.8322	0.8844	0.9433	27
	0.5631	0.5826	0.6039	0.6275	0.6537	0.6832	0.7163	0.7531	0.7942	0.8394	0.8895	0.9456	1.0090	28
	0.6007	0.6213	0.6440	0.6691	0.6971	0.7286	0.7639	0.8034	0.8473	0.8958	0.9495	1.0098	1.0778	29
	0.6402	0.6621	0.6861	0.7128	0.7426	0.7762	0.8139	0.8560	0.9030	0.9548	1.0124	1.0769	1.1499	30
	0.6819	0.7051	0.7305	0.7588	0.7905	0.8262	0.8663	0.9112	0.9613	1.0167	1.0783	1.1473	1.2255	31
	0.7258	0.7503	0.7772	0.8072	0.8408	0.8787	0.9214	0.9691	1.0226	1.0816	1.1473	1.2211	1.3046	32
	0.7722	0.7980	0.8265	0.8582	0.8937	0.9339	0.9792	1.0300	1.0868	1.1497	1.2197	1.2984	1.3875	33
	0.8211	0.8483	0.8784	0.9119	0.9494	0.9920	1.0400	1.0939	1.1542	1.2211	1.2956	1.3794	1.4745	34
	0.8728	0.9015	0.9331	0.9685	1.0082	1.0532	1.1040	1.1610	1.2250	1.2960	1.3752	1.4644	1.5655	35
	0.9273	0.9576	0.9909	1.0282	1.0701	1.1176	1.1713	1.2317	1.2995	1.3748	1.4588	1.5535	1.6611	36
	0.9854	1.0172	1.0520	1.0912	1.1354	1.1856	1.2423	1.3062	1.3779	1.4576	1.5466	1.6471	1.7613	37
	1.0473	1.0803	1.1164	1.1578	1.2044	1.2573	1.3172	1.3846	1.4604	1.5447	1.6390	1.7454	1.8666	38
	—	1.1476	1.1850	1.2288	1.2772	1.3329	1.3962	1.4674	1.5474	1.6365	1.7361	1.8488	1.9771	39
	—	—	1.2582	1.3037	1.3541	1.4129	1.4795	1.5546	1.6391	1.7332	1.8385	1.9576	2.0933	40
	—	—	—	1.3836	1.4360	1.4971	1.5675	1.6467	1.7358	1.8351	1.9463	2.0721	2.2157	41
	—	—	—	—	1.5233	1.5871	1.6607	1.7440	1.8379	1.9426	2.0600	2.1929	2.3445	42
	—	—	—	—	—	1.6829	1.7597	1.8478	1.9457	2.0561	2.1799	2.3202	2.4802	43
	—	—	—	—	—	—	1.8653	1.9573	2.0597	2.1760	2.3065	2.4544	2.6234	44
	—	—	—	—	—	—	—	2.0739	2.1810	2.3032	2.4402	2.5961	2.7743	45
	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3103	2.4381	2.5822	2.7458	2.9336	46
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5818	2.7327	2.9040	3.1020	47
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8930	3.0724	3.2809	48
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2519	3.4703	49
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6721	50

LEGISLATURA XXIV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - 1ª TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1914

Pensioni da liquidarsi agli impiegati iscritti

Anni di servizio	•ETA ALLA DATA DELLA						
	68	69	70	71	72	73	74
26	0.9426	1.0137	1.0951	1.1883	1.2954	1.4182	1.5610
27	1.0102	1.0869	1.1750	1.2759	1.3918	1.5248	1.6798
28	1.0810	1.1638	1.2588	1.3676	1.4929	1.6368	1.8047
29	1.1552	1.2443	1.3466	1.4638	1.5990	1.7543	1.9357
30	1.2330	1.3286	1.4386	1.5647	1.7102	1.8776	2.0732
31	1.3145	1.4170	1.5349	1.6704	1.8268	2.0069	2.2175
32	1.3998	1.5095	1.6359	1.7812	1.9490	2.1424	2.3687
33	1.4893	1.6065	1.7417	1.8972	2.0770	2.2844	2.5274
34	1.5829	1.7081	1.8525	2.0188	2.2111	2.4332	2.6935
35	1.6811	1.8146	1.9687	2.1461	2.3515	2.5890	2.8676
36	1.7841	1.9262	2.0903	2.2796	2.4988	2.7523	3.0500
37	1.8920	2.0431	2.2178	2.4194	2.6530	2.9234	3.2410
38	2.0053	2.1658	2.3515	2.5659	2.8146	3.1026	3.4413
39	2.1242	2.2945	2.4917	2.7195	2.9839	3.2904	3.6510
40	2.2491	2.4296	2.6387	2.8805	3.1614	3.4872	3.8708
41	2.3804	2.5715	2.7931	3.0495	3.3476	3.6935	4.1011
42	2.5186	2.7208	2.9553	3.2269	3.5429	3.9099	4.3425
43	2.6642	2.8778	3.1259	3.4133	3.7480	4.1369	4.5957
44	2.8176	3.0432	3.3053	3.6093	3.9634	4.3752	4.8613
45	2.9793	3.2175	3.4944	3.8155	4.1899	4.6255	5.1402
46	3.1498	3.4013	3.6936	4.0327	4.4282	4.8888	5.4332
47	3.3298	3.5950	3.9035	4.2616	4.6793	5.1658	5.7412
48	3.5201	3.7996	4.1250	4.5029	4.9438	5.4576	6.0654
49	3.7214	4.0158	4.3587	4.7573	5.2226	5.7650	6.4068
50	3.9353	4.2456	4.6058	5.0259	5.5167	6.0891	6.7666
51	4.1633	4.4887	4.8679	5.3098	5.8272	6.4309	7.1458
52	—	4.7479	5.1457	5.6095	6.1553	6.7917	7.5458
53	—	—	5.4419	5.9287	6.5031	7.1730	7.9680
54	—	—	—	6.2689	6.8721	7.5776	8.4143
55	—	—	—	—	7.2654	8.0064	8.8848
56	—	—	—	—	—	8.4635	9.3891
57	—	—	—	—	—	—	9.9212
58	—	—	—	—	—	—	—
59	—	—	—	—	—	—	—
60	—	—	—	—	—	—	—
61	—	—	—	—	—	—	—
62	—	—	—	—	—	—	—
63	—	—	—	—	—	—	—

Segue TABELLA A.

alla Cassa di previdenza per ogni lira di stipendio.

CESSAZIONE DAL SERVIZIO							Anni di servizio
75	76	77	78	79	80		
1.7255	1.9186	2.1470	2.4168	2.7422	3.1399	26	
1.8586	2.0686	2.3174	2.6115	2.9670	3.4019	27	
1.9984	2.2264	2.4966	2.8167	3.2040	3.6785	28	
2.1453	2.3922	2.6852	3.0327	3.4536	3.9700	29	
2.2996	2.5663	2.8834	3.2598	3.7163	4.2771	30	
2.4614	2.7492	3.0916	3.4986	3.9926	4.6003	31	
2.6312	2.9412	3.3102	3.7494	4.2832	4.9403	32	
2.8092	3.1425	3.5397	4.0127	4.5882	5.2977	33	
2.9959	3.3535	3.7804	4.2891	4.9086	5.6730	34	
3.1914	3.5749	4.0326	4.5790	5.2449	6.0672	35	
3.3963	3.8067	4.2972	4.8829	5.5976	6.4809	36	
3.6110	4.0497	4.5744	5.2016	5.9674	6.9148	37	
3.8358	4.3042	4.8648	5.5355	6.3551	7.3697	38	
4.0715	4.5708	5.1691	5.8853	6.7613	7.8467	39	
4.3183	4.8502	5.4878	6.2518	7.1869	8.3464	40	
4.5770	5.1429	5.8218	6.6357	7.6328	8.8700	41	
4.8480	5.4496	6.1717	7.0381	8.0999	9.4186	42	
5.1322	5.7710	6.5383	7.4596	8.5894	9.9932	43	
5.4301	6.1079	6.9225	7.9012	9.1022	10.5954	44	
5.7428	6.4612	7.3252	8.3639	9.6394	11.2263	45	
6.0710	6.8320	7.7475	8.8491	10.2025	11.8873	46	
6.4158	7.2211	8.1907	9.3578	10.7927	12.5799	47	
6.7784	7.6300	8.6559	9.8917	11.4117	13.3061	48	
7.1599	8.0598	9.1446	10.4520	12.0611	14.0675	49	
7.5617	8.5122	9.6585	11.0408	12.7429	14.8665	50	
7.9851	8.9887	10.1993	11.6598	13.4591	15.7053	51	
8.4315	9.4907	10.7689	12.3112	14.2122	16.5865	52	
8.9022	10.0200	11.3690	12.9973	15.0047	17.5130	53	
9.3991	10.5782	12.0017	13.7202	15.8394	18.4880	54	
9.9243	11.1674	12.6689	14.4824	16.7190	19.5149	55	
10.4792	11.7901	13.3732	15.2861	17.6462	20.5969	56	
10.9614	12.4484	14.1177	16.1345	18.6241	21.7377	57	
11.6992	13.1486	14.9050	17.0312	19.6563	22.9406	58	
—	13.8949	15.7421	17.9813	20.7472	24.2105	59	
—	—	16.6343	18.9897	21.9071	25.5527	60	
—	—	—	20.0645	23.1342	26.9683	61	
—	—	—	—	24.4421	28.4773	62	
—	—	—	—	—	30.0857	63	

**Valore capitale corrispondente ad una lira di pensione vitalizia liquidata o da liquidarsi a favore dei
degli enti locali iscritti alla Cassa, in base alla tabella A.**

(Eliminazione complessiva dei pensionati civili o militari dello Stato 1885-1894).
Saggio d'interesse del 3.50 %.

Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria
20	17.85								
21	17.72	31	16.20	41	14.27	51	11.84	61	
22	17.59	32	16.02	42	14.05	52	11.57	62	
23	17.46	33	15.84	43	13.83	53	11.30	63	
24	17.32	34	15.65	44	13.59	54	11.02	64	
25	17.17	35	15.46	45	13.35	55	10.74	65	
26	17.02	36	15.27	46	13.11	56	10.45	66	
27	16.87	37	15.07	47	12.86	57	10.16	67	
28	16.71	38	14.88	48	12.61	58	9.86	68	
29	16.54	39	14.68	49	12.35	59	9.57	69	
30	16.38	40	14.48	50	12.10	60	9.26	70	

Norme per l'applicazione della tabella B. — Il valore capitale della pensione teorica si ottiene moltiplicando la pensione teoricamente spettante alla data della cessazione dal servizio o della morte prima del 25° anno della presente tabella, in corrispondenza all'età dell'impiegato alla data del collocamento a riposo o della morte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Peano.

PEANO. Do lode al Governo di avere presentato questo disegno di legge, che torna molto utile alla classe degli impiegati e per la cui discussione io feci vive insistenze, quando si fu alla fine dei lavori parlamentari.

Mi permetto però di richiamare l'attenzione del ministro del tesoro sopra una incongruenza del progetto stesso. Nei grandi ospedali vi sono degli impiegati, come i medici primari, gli assistenti, i quali prestano solo servizio per un periodo di tempo limitato dalla disposizione degli statuti organici, periodo che varia da due a quattro anni e tale che, anche con le conferme, non può mai conferire il diritto alla pensione. La giurisprudenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto che anche per questi impiegati, i quali non potranno mai conseguire la pensione, è obbligatoria l'iscrizione alla Cassa.

Così è avvenuto che l'ospedale di San Giovanni di Torino ha dovuto pagare oltre 50 mila lire per contributi arretrati, e lo stesso è a dire per l'ospedale di Santa Maria Novella in Firenze e ciò con grave danno della beneficenza ospitaliera, trattandosi di un onere continuativo annuale di molti milioni di lire. Se si tiene conto che questi impiegati non possono conseguire la pensione, perchè lo statuto degli enti stabilisce in modo preciso che essi non possono rimanere in servizio più di quattro, otto, dodici anni, si vedrà che questo è un onere grave per le istituzioni e affatto inconcludente per gli impiegati, i quali potrebbero eventualmente averne vantaggi solo quando si iscriveranno alla Cassa e passeranno poi in servizio presso enti, che sono del pari obbligati alla iscrizione alla Cassa stessa.

Io non intendo portare qui una proposta concreta, perchè non voglio turbare i calcoli su cui si basa la Cassa che attua il principio non del conto individuale, ma della mutualità, con un fondo per gli eventuali rischi.

Intendo solo richiamare l'attenzione del ministro del tesoro sul grave problema nell'interesse della beneficenza ospitaliera, specie per i grandi ospedali, ove sono molti gli assistenti ed i primari di cui si è resa obbligatoria la iscrizione alla Cassa.

Circa i casi speciali da me indicati raccomandando che, se è possibile, si accordino facilitazioni nei pagamenti e che si studi una proposta di riforma per evitare un

grave danno che ricade sopra gli ospedali e le grandi istituzioni di beneficenza, senza che queste godano del corrispondente vantaggio di non dovere pagare le pensioni ai loro impiegati, riguardo ai quali, ripeto, non è possibile che si maturi la pensione per il limitato periodo di tempo durante il quale possono rimanere in servizio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sandrini.

SANDRINI. Desidererei un chiarimento. Al primo capoverso dell'articolo 1 si dice: « La Cassa di previdenza è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere. La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione, spettano al direttore generale dell'istituto di previdenza ».

Chi è questo direttore generale? È un funzionario della Cassa di previdenza? La rappresentanza legale dovrebbe spettare o al direttore generale della Cassa di previdenza o al presidente della Commissione amministrativa, ma qui vedo indicato un funzionario che non so se appartenga alla Cassa. Per questo chiedo una spiegazione all'onorevole ministro.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Comincerò dall'interrogazione che mi viene cortesemente rivolta dall'onorevole Sandrini.

Egli chiede chi sia il funzionario chiamato ad assumere la rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Cassa di previdenza per gli impiegati delle provincie, dei comuni e delle istituzioni di beneficenza. La risposta è nello stesso articolo: è il direttore generale degli istituti di previdenza.

Come la Camera sa, il grande Istituto della Cassa depositi e prestiti, con le varie Casse di previdenza annesse, si divide, come dice anche il suo nome, in due grandi branche: la Cassa depositi e prestiti, e gli annessi istituti di previdenza.

All'una e all'altra di queste branche è preposto un direttore generale, e a tutte due insieme l'amministratore generale, il benemerito Luigi Venosta. Mi piace aggiungere che il direttore generale degli istituti di previdenza è un altro valentissimo funzionario, il commendatore Rainaldi, noto certamente al diligentissimo relatore di questo disegno di legge; il quale nei suoi studi ha avuto campo di apprezzare il per-

fetto ordinamento dei servizi relativi a costesti Istituti, che sono in numero di nove.

Con ciò parmi di aver dato adeguata risposta alla domanda dell'onorevole Sandrini.

All'onorevole Peano debbo esprimere vive grazie, anzitutto, per l'appoggio che egli ha dato, con quella competenza e con quella autorità che tutti gli riconosciamo, al presente disegno di legge. Egli ne ha messa in rilievo l'importanza e l'urgenza. È un disegno di legge che in forma modesta reca benefici grandi ad un'estesissima classe di funzionari delle pubbliche amministrazioni.

Debbo poi ringraziarlo anche per aver richiamata l'attenzione su di una questione alla quale, non esito a dichiararlo, non avevo avuto occasione di porre mente prima del richiamo fattone ora dall'amico onorevole Peano. Il quale ci ha pure dato, anche oggi, prova di prudenza e discrezione: poiché egli non ha domandato una risposta immediata, una soluzione improvvisa, ma si è limitato a richiamare l'attenzione della Camera e del Governo su l'argomento.

Intanto posso e debbo rispondere che da parte mia assumo l'impegno di esaminare la questione, con la diligenza che merita.

L'onorevole Peano stesso ha avvertito come tutto il complesso edificio della Cassa di previdenza in discorso sia basato sulla mutualità, e sul grande principio della solidarietà dell'uno per tutti e tutti per ciascuno.

E, di conseguenza, ammetterò pure l'onorevole Peano che non sono rari i casi nei quali si riscontra quell'inconveniente che egli vorrebbe ovviare: quello, cioè, che alcuno debba pagare senza goderne poi i frutti. Parecchi dei funzionari che hanno concorso con il loro contributo a impinguare il fondo per le pensioni a favore della grande massa degli iscritti alla Cassa, o per rinuncia al posto, o per altre ragioni, non raccolgono poi alcun frutto della loro opera di previdenza.

Questo noto per giustificare le mie riserve sulla risoluzione che potrà avere la questione sollevata dall'onorevole Peano; e che, ripeto, non mi ricuso di prendere in più attento esame.

Fatte queste poche osservazioni, confido che la Camera vorrà approvare questo articolo del disegno di legge che è lungo, ma si può riassumere in una sola frase: quest'articolo reca il beneficio di estendere a tutti gli iscritti alla Cassa di previdenza,

impiegati dei comuni, delle provincie, degli istituti di beneficenza, tutti quei notevoli vantaggi che già sono stati concessi, con altre leggi, ai maestri ai medici ed agli ufficiali sanitari: e più precisamente, tutta quella serie di benefici che sono elencati nella diligente relazione dell'onorevole Ciappi.

Non dico altro, poichè mi tengo sicuro che la Camera è già ben persuasa a dare il suo voto favorevole all'articolo 1 e all'intero disegno di legge.

Dichiaro poi, una volta per tutte, che il Governo accetta il testo del disegno di legge della Commissione, quanto dire, gli emendamenti da essa introdotti di concerto col ministro del tesoro del tempo, l'onorevole Tedesco.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

« Sono abrogati gli articoli 18 a 23, 26 e 43 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta ».

(È approvato).

Art. 3.

« Le attività della Cassa di previdenza sono ripartite:

1° nella riserva matematica, valutata ad ogni quinquennio in base al censimento degli iscritti alla Cassa, in servizio od in pensione, e delle loro famiglie e, nell'intervallo di due censimenti, in base alle notizie sul movimento annuo degli iscritti;

2° nella riserva di garanzia, costituita con le eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, dal limite minimo di un ventesimo fino al limite massimo di un decimo della riserva matematica;

3° in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli iscritti alla Cassa, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia ».

(È approvato).

Art. 4.

« Sono cumulabili agli effetti del conferimento della pensione o dell'indennità i servizi successivamente prestati con iscrizione ai vari Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale degli Istituti medesimi, quando non sia stato anteriormente liquidato alcun assegno di riposo per tali servizi, tenuto conto delle disposi-

zioni del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 (libro III, parte prima, articolo 39 e parte terza, articolo 29) rispettivamente per gli insegnanti elementari e per i sanitari, e dell'articolo seguente.

« La pensione o l'indennità complessiva è rappresentata dalla somma delle quote di pensione o di indennità teoriche liquidate per ciascuno degli Istituti di previdenza cui l'iscritto appartenne, in base alle leggi speciali degli Istituti stessi, colle norme da stabilirsi dal regolamento.

« La pensione complessiva così liquidata non potrà mai essere inferiore al limite minimo nè superiore al limite massimo, stabiliti per l'Istituto presso il quale l'impiegato è iscritto alla data della cessazione dal servizio e che provvede al conferimento dell'assegno.

« Gli altri Istituti di previdenza, cui l'iscritto appartenne, verseranno all'Istituto che conferisce l'assegno, con le norme da stabilirsi nel regolamento, le riserve matematiche complessive rispettivamente dovute.

« Nessun conferimento di pensione o di indennità potrà esser fatto se l'iscritto non abbia contribuito almeno per dieci anni complessivamente agli Istituti predetti e agli enti con regolamenti speciali per le pensioni, eccezione fatta per i casi di assegni privilegiati previsti dalle rispettive leggi speciali ».

(È approvato).

Art. 5.

« Quando l'impiegato, a favore del quale sia stata liquidata l'indennità o la pensione, riprenda servizio presso uno degli enti contemplati dalla presente legge, avrà la facoltà di continuare a godere la pensione e conseguire l'indennità o la nuova pensione in ragione dell'ulteriore servizio prestato, ovvero di rinunciare al godimento della pensione già liquidata e rimborsare alla Cassa la somma pagata a titolo di indennità o pensione ed i relativi interessi composti, acquistando così il diritto a che l'indennità o la pensione gli siano calcolate in ragione dell'intero servizio prestato ».

(È approvato).

Art. 6.

« Nei casi previsti dagli articoli 48 e 49 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70, e dagli articoli 325, 326 e 328 del testo unico 2 lu-

glio 1908, n. 269, della legge comunale e provinciale, si cumulano i servizi di cui all'articolo 34, modificato col precedente articolo 1, con quelli resi alla dipendenza dello Stato.

« La pensione o l'indennità viene in tali casi liquidata dallo Stato con le norme del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, ed in base al servizio complessivo, e la quota da addebitarsi alla Cassa di previdenza è determinata, ai sensi dell'articolo 34 sopra citato, come se i servizi resi allo Stato fossero stati prestati presso enti provvisti di regolamenti speciali per le pensioni.

« Il pagamento dell'intera pensione o della indennità sarà sempre fatto dallo Stato, il quale si rivarrà, per la quota a carico della Cassa, con le norme da stabilirsi nel regolamento ».

(È approvato).

Art. 7.

« Quando l'impiegato abbia prestato servizio militare in epoche anteriori a quelle indicate nell'articolo 30, modificato col precedente articolo 1, ovvero sia passato dallo Stato agli enti iscritti alla Cassa di previdenza non per disposizioni legislative, potrà ottenere, agli effetti della pensione o dell'indennità, il riconoscimento dei predetti servizi resi allo Stato limitatamente a 15 anni, purchè versi per ogni anno di servizio un contributo straordinario del 14 per cento dello stipendio corrisposto dall'ente locale all'atto della iscrizione alla Cassa, insieme agli interessi composti ed alle quote mutue.

« L'importo complessivo delle somme dovute potrà essere pagato anche ratealmente in un decennio dal giorno della domanda, coi relativi interessi ».

(È approvato).

Art. 8.

« L'iscritto alla Cassa di previdenza può chiedere il riconoscimento, agli effetti della pensione o della indennità, dei servizi prestati in qualità di salariato presso enti iscritti alla Cassa medesima, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo precedente.

« L'impiegato, che sia già stato iscritto come salariato alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, può prelevare da questa le somme accumulate nel proprio conto individuale, per far fronte al pagamento del premio di

riscatto, con le modalità da stabilirsi nel regolamento ».

(È approvato).

Art. 9.

« È riconosciuto utile per la liquidazione della pensione o dell'indennità il servizio prestato anteriormente al 1º gennaio 1914 dagli impiegati dei comuni, delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, per i quali l'iscrizione alla Cassa è facoltativa giusta il disposto del n. 3 dell'articolo 1, nei limiti e alle condizioni di cui al precedente articolo 7.

« Uguale facoltà è concessa agli iscritti alla Cassa per il riconoscimento dei servizi anteriori alla data della loro iscrizione, semprechè i servizi da riscattare insieme a quelli eventualmente già riscattati non eccedano i 15 anni.

« Il termine perentorio per chiedere detto riconoscimento scade un anno dopo la pubblicazione della presente legge o dopo la riassunzione in servizio presso enti sprovvisti di regolamenti speciali per le pensioni, per quegli impiegati che, alla data della pubblicazione della presente legge, non si trovino in servizio o siano alla dipendenza di enti provvisti dei regolamenti predetti.

« Agli impiegati che alla data della loro iscrizione abbiano oltrepassato i 60 anni di età e i 25 di servizio e si avvalgano della facoltà concessa col primo comma del presente articolo, potrà essere liquidata la pensione dopo un quinquennio d'iscrizione alla Cassa.

« In tale caso la pensione è quella teorica risultante dalla tabella A, unita alla presente legge, in base all'età dell'impiegato ed a 20 anni di servizio, costituiti dal quindicennio riscattato e dal quinquennio posteriore alla data d'iscrizione, purchè in quest'ultimo periodo di cinque anni sia stato completato il pagamento del premio di riscatto ».

(È approvato).

Art. 10.

« Nei casi di trattamento privilegiato previsti dagli articoli 27, lettera a, e 29, lettera c, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta, e verificatisi nel decennio 1904-913, purchè denunziati non oltre il 31 dicembre 1914, l'assegno relativo viene liquidato nella misura stabilita dalla presente legge ».

(È approvato).

Art. 11.

« Quando nasca controversia in ordine all'iscrizione alla Cassa e al pagamento dei contributi, questa verrà risolta nel modo seguente:

a) con decisione della Giunta provinciale amministrativa, quando la controversia sia fra comuni o fra aziende speciali della stessa provincia o fra detti enti fra loro o con l'amministrazione provinciale, oppure fra le singole amministrazioni ed i rispettivi impiegati;

b) con decisione della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, quando la controversia sia fra istituzioni di beneficenza della stessa provincia, o fra le istituzioni stesse e i rispettivi impiegati.

« Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa e della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica è ammesso il ricorso al Ministero dell'interno;

c) con decisione del Ministero anzidetto, sentiti la Direzione generale degli Istituti di previdenza e il Consiglio di Stato o il Consiglio superiore di beneficenza e assistenza pubblica, a seconda dei casi, quando la controversia sia fra enti di diverse provincie, o fra istituti di beneficenza e gli altri enti iscritti alla Cassa anche della stessa provincia, e nei casi di ricorso tanto degli enti quanto degli impiegati contro i risultati degli elenchi dei contributi.

« Il termine utile per la presentazione dei ricorsi è fissato in giorni trenta a datare, per gli enti dal giorno in cui l'estratto dell'elenco è ad essi pervenuto, e per gli impiegati dal giorno della comunicazione ad essi fatta dall'Amministrazione da cui dipendono.

« Contro le decisioni del Ministero dell'interno gli interessati e la Direzione generale degli Istituti di previdenza possono ricorrere alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, o al Re in via straordinaria.

« Le controversie relative sia all'istituzione dei posti d'impiegato, deliberata d'ufficio dalle competenti autorità, che all'imposizione dei contributi, non ne sospendono il versamento, ma è però fatto salvo il ricupero o il rimborso dei contributi, che risultassero pagati in meno o in più, secondo la risoluzione della vertenza ».

(È approvato).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sandrini.

SANDRINI. Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sulla difesa dei diritti degli impiegati nei conflitti colle aziende e cogli enti, ai quali appartengono. Si tratta di difesa di diritti e non semplicemente di interessi, perchè il loro diritto alla pensione fa parte precisamente del patrimonio dei diritti subbiettivi, che deve trovare la sua tutela giurisdizionale, come è stato riconosciuto sin qui, sia dalla legge comune, sia dalla legge amministrativa. Difatti tutte le questioni tra gli impiegati e gli enti, in merito alle loro vicende di carriera, sono state finora trattate e decise dai tribunali ordinari o dalle Giunte provinciali amministrative in sede contenziosa.

Ora colla lettera a) dell'articolo 11 si riforma la difesa giurisdizionale, trasformandola in una semplice difesa di tutela. Questo è un aggravamento nella posizione degli impiegati: è una lesione, a mio avviso, dei loro diritti, abbastanza grave, perchè tutti sappiamo come il procedimento di tutela, in confronto del procedimento giurisdizionale, offra minori garanzie, sia rispetto alla discussione dei diritti che avviene innanzi alla Giunta in sede contenziosa, sia rispetto al tempo, alla procedura, e infine, rispetto ai reclami perchè, dalle decisioni delle Giunte provinciali amministrative in sede contenziosa, abbiamo il ricorso immediato alla quarta o alla quinta Sezione del Consiglio di Stato, mentre dalle decisioni in sede di tutela, deve prima ricorrersi al Ministero dell'interno e, quindi, al Consiglio di Stato.

Colla lettera b) poi viene istituito un secondo giudizio in sede di tutela, affidato alle Commissioni provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, facendosi così agli impiegati delle istituzioni di beneficenza per quanto riguarda la eventuale violazione dei loro diritti, un trattamento diverso da quello degli impiegati di enti e di aziende comunali e provinciali. Orbene non vi è alcuna ragione logica e giuridica per creare questo nuovo istituto.

Vorrei dunque pregare l'onorevole ministro e l'onorevole relatore di consentire che questo articolo 11 venga un po' alleggerito da tutta questa serie di ricorsi in sede di tutela, mentre si potrebbe provvedere con la semplice disposizione della lettera a) del primo comma, cioè demandando alla Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, tutte le questioni relative agli impiegati dei comuni, delle pro-

vincie e degli istituti di beneficenza, concedendo poi il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato...

RICCIO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. C'è già.

SANDRINI. C'è; ma v'è anche di mezzo il ricorso amministrativo, che è invece eliminato quando si reclama dalle decisioni della Giunta provinciale amministrativa, in sede contenziosa.

RICCIO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ma qui la Giunta provinciale amministrativa decide in sede di tutela, e quindi contro la sua decisione è ammesso il ricorso gerarchico.

SANDRINI. Sentirò con piacere le spiegazioni in proposito del ministro del tesoro.

DENTICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DENTICE. Credo che l'onorevole Sandrini si sia male apposto facendo questa osservazione, perchè bastava che leggesse l'intero testo dell'articolo per convincersi che sul reclamo alla Commissione provinciale di assistenza e di beneficenza o alla Giunta provinciale amministrativa, secondo che si tratti di impiegati di Opere pie o di impiegati comunali e provinciali, è ammesso il ricorso al Ministero dell'interno, e che infine contro le decisioni del Ministero dell'interno gli interessati possono ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato o al Re in via straordinaria.

Che cosa si vuol di più per ringraziare il ministro che ha proposto questo articolo con piena garanzia dei diritti e dei legittimi interessi dei funzionari?

CARCANO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. L'onorevole Dentice ha già fatto la parte mia, poichè egli ha risposto esaurientemente alle osservazioni dell'onorevole Sandrini.

Egli ha richiamato l'attenzione dell'onorevole preopinante e della Camera su di una delle disposizioni contenute in questo articolo 11, quella che dice così: « Contro le decisioni del Ministero dell'interno gli interessati e la Direzione generale degli istituti di previdenza possono ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato o al Re in via straordinaria ».

Questo basta già a risolvere la questione.

Una sola aggiunta farò, per chiarire meglio la portata dell'articolo che stiamo per votare. Qui nell'articolo 11, voglia notarlo

l'onorevole Sandrini, non si tratta delle questioni relative alla liquidazione delle pensioni, si tratta unicamente di quelle controversie, che eventualmente sorgessero, riguardanti l'iscrizione alla Cassa e il pagamento dei contributi.

Quanto alla liquidazione delle pensioni, rimane ferma la regola generale che tale liquidazione è fatta dal Consiglio di amministrazione, e che contro le deliberazioni del Consiglio di amministrazione è ammesso il ricorso alle Sezioni unite della Corte dei conti. E confido che anche questa osservazione concorra a persuadere l'onorevole Sandrini che, anche nel presente disegno di legge, tutti i diritti degli impiegati sono ben salvaguardati.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 11.

(È approvato).

Art. 12.

« Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di salute ovvero in disponibilità è calcolato per intero agli effetti della pensione o della indennità.

« Durante tale periodo di tempo i contributi degli enti e quelli personali sono liquidati sullo stipendio goduto dall'iscritto all'atto del collocamento in aspettativa o in disponibilità, ma l'ente ha diritto di rivalsa verso l'iscritto soltanto del contributo personale, in proporzione dello stipendio effettivamente corrisposto durante la interruzione di servizio.

« Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è calcolato.

« Le disposizioni contenute nel presente articolo sono estese agli iscritti presso il Monte-pensioni degli insegnanti elementari e la Cassa di previdenza dei sanitari ».

PEANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO. Approvo pienamente la disposizione di quest'articolo, perchè provvede ad una lacuna della legge, e domando che essa, come a mio parere non è dubbio, sia applicata anche a quegli impiegati che sono stati collocati in aspettativa, dopo che già erano iscritti alla Cassa. È una semplice osservazione che entra nello spirito della legge, e che io faccio per eliminare possibili questioni di interpretazione.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Se ne terrà conto nel regolamento.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 12.

(È approvato).

Art. 13.

« La Direzione generale degli Istituti di previdenza provvede, durante la carriera degli iscritti alla Cassa, all'accertamento dei servizi utili per la pensione.

« Esercita inoltre, a mezzo di propri funzionari, un'assidua vigilanza presso gli uffici provinciali per assicurare la regolare imposizione e riscossione dei contributi a favore della Cassa, nonchè degli altri Istituti di previdenza, e la documentazione dei servizi resi dagli iscritti agli Istituti medesimi ».

(È approvato).

Art. 14.

« Con decreto Reale, promosso dal ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, sarà provveduto alla ricostituzione ed al funzionamento dell'Ufficio della Cassa, in correlazione cogli altri Uffici dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ».

« Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, che avrà effetto dal 1° gennaio 1914, il Governo del Re provvederà al coordinamento ed alla pubblicazione del testo unico delle leggi relative al trattamento di riposo degli impiegati dei comuni, delle Amministrazioni provinciali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e delle aziende speciali per i servizi municipalizzati; provvederà inoltre alla compilazione e pubblicazione del regolamento ».

(È approvato).

Vi è ora un articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Tommaso Mosca insieme con gli onorevoli: Berti, Miari, Landucci, Valvassori-Peroni, Ginori-Conti, Brandolini, Di Caporiacco, De Giovanni, Agnini, Indri, Pozzi, Arrigoni, Stoppato, Taverna, Pucci, Schiavon, Gallenga, Bertini, Mauro, Buonini, Cotugno, Longinotti, Manzoni, Venceslao Amici, Di Mirafiori, Lombardi, Molina, Dell'Acqua, Tovini, Saraceni, Cimorelli, Di Robilant, Dore, Tassara, Di Saluzzo, Manfredi, Alessio, Battelli, Buccelli, Magliano, Bernardini, Beltrami, Nunziante, Giacomo Ferri, Roberti, Borromeo, Brezzi, Sighieri, Faustini, Casalegno, De Vito, Cannavina, Congiu, Micheli, Negrotto, Storoni, Speranza, Dentice e Callaini:

« Gli agenti e salariati dei comuni, delle provincie, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e delle aziende speciali per servizi municipalizzati saranno iscritti dal 1° gennaio 1915 alla Cassa di previdenza di cui nella presente legge.

« Il Governo del Re provvederà con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, ad applicare ai detti agenti e salariati le disposizioni della presente legge, modificandole, ove occorra, e determinando i contributi da versarsi dagli enti pubblici e dagli agenti e salariati in misura non superiore a quella rispettivamente stabilita dalla legge stessa ».

L'onorevole Tommaso Mosca ha facoltà di svolgere il suo articolo aggiuntivo.

MOSCA TOMMASO. L'articolo aggiuntivo presentato da me e da molti altri colleghi si propone questo scopo: di risolvere prontamente, troncando i lunghi indugi, l'annosa questione del trattamento di riposo della numerosa e benemerita classe dei salariati dei comuni e delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, che ascende a circa centomila persone, equiparando questi salariati, per gli effetti della previdenza, agl'impiegati dei detti enti, e rimuovendo così una stridente disparità di trattamento, tutta a danno dei più umili, che è naturalmente causa di vivo malcontento e di agitazione.

Come sapete, onorevoli colleghi, la legge del marzo 1905, che istituì la Cassa di previdenza a favore degli impiegati comunali, e che fu poi mano mano estesa agli impiegati delle provincie, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, e delle aziende municipalizzate, si fondava su queste basi: 1° contributo ordinario del sei per cento a carico degli enti locali, ed eguale contributo ordinario del sei per cento a carico degli impiegati; 2° contributo straordinario e temporaneo del due per cento a carico degli enti locali ed eguale contributo straordinario e temporaneo del due per cento a carico degli impiegati, oltre ad un altro contributo straordinario a carico dei medesimi del 25 per cento sugli aumenti di stipendio.

Ora dopo dieci anni di funzionamento e dopo la compilazione di due bilanci tecnici, essendosi fortunatamente constatato che la condizione finanziaria di questa Cassa di previdenza degli impiegati, che conta già 13 mila iscritti e 31 milioni di capitale, è più che soddisfacente, si viene a proporre dal Governo, col disegno di legge in discussione, mediante il consolidamento del

contributo degli enti locali nella misura dell'8 per cento, e mediante la sostituzione del sistema mutuo aprioristico a quello dei conti individuali, una quantità di benefici e di miglioramenti agli impiegati pensionandi, pur abolendosi i due contributi straordinari del 2 e del 25 per cento a carico loro. Si eleva la misura della pensione diretta, si aumenta da due quinti alla metà di quella diretta la pensione indiretta o di reversibilità a favore delle vedove e degli orfani; si stabiliscono rispettivamente in lire 180 e in lire 120 i minimi delle pensioni dirette e di reversibilità; si facilita agli anziani il riscatto di 15 anni di servizio; si ammette il computo per intero del servizio militare e del tempo passato in aspettativa per motivi di salute, e così via.

Per i salariati, invece, cioè pel personale subalterno dei comuni, delle provincie, delle opere pie (inservienti, guardie comunali, guardie daziarie, pompieri, infermieri e simili) nulla finora si è fatto. Purtroppo accade sempre così: i più umili, i più modesti, rimangono sempre, per quanto numerosi, i più trascurati, fino a che non si organizzino, e non comincino a fare la voce grossa e ad agitarsi. Solo nel marzo 1913 il ministro Giolitti, preoccupandosi delle loro condizioni, presentò al Senato un disegno di legge, col quale proponeva d'iscrivere obbligatoriamente tutto quel personale subalterno alla Cassa nazionale di previdenza per gli operai, accreditando a ciascun iscritto la quota di concorso di lire dieci, sebbene questa quota, secondo le intenzioni del legislatore, dovesse servire soltanto d'incoraggiamento alla previdenza libera.

Con quel disegno di legge si dividevano in sei classi i salariati dagli enti locali a seconda dei loro stipendi, e si stabiliva: 1°) un contributo fisso, per ciascuna classe, a carico degli enti locali, da lire 15 per i salari minimi, inferiori a 300 lire, a lire 50 per i salari superiori a lire mille, contributo corrispondente ad una percentuale variabile dal 5 al 4 per cento; 2°) un altro contributo fisso, per classi, a carico dei salariati, a cominciare da un minimo di lire 9 per i salari inferiori a 300 lire, fino ad un massimo di lire 50 per i salari superiori a lire mille; contributo corrispondente ad una percentuale variabile dal 4 al 3 per cento.

Con questi contributi così bassi, macchina doveva essere naturalmente la misura della pensione dei salariati, non ostante la quota di concorso di lire dieci messa a carico della Cassa. Anzi non era nemmeno

possibile determinare preventivamente l'ammontare di tale pensione, nè stabilire per essa un minimo.

L'Ufficio centrale del Senato, relatore il senatore Farina, cercò di migliorare il progetto, frazionando i salariati in 12 classi anzichè in sei, elevando la misura del contributo degli enti locali, ed escogitando un sistema misto di assicurazioni sulla vita e di pensioni vitalizie.

Ma il Governo non credette di accettare le modificazioni proposte dall'Ufficio centrale, e, sciolta la Camera, ripresentò integralmente al Senato il 26 febbraio 1914 il primitivo progetto del 3 marzo 1913.

Ora i salariati, essendo venuti a conoscenza del disegno di legge che stiamo discutendo, e dei maggiori vantaggi che esso assicura agl'impiegati, per effetto principalmente del contributo dell'8 per cento posto a carico degli enti locali, si sono mossi ed hanno cominciato a gridare e ad agitarsi. Ma come e perchè, essi dicono, questa odiosa disparità di trattamento fra noi e gli impiegati, se tutti serviamo gli stessi enti, ed apparteniamo alla stessa famiglia?

Per qual ragione gli enti locali debbono contribuire alla Cassa di previdenza l'otto per cento sugli stipendi degl'impiegati superiori, e solo il cinque per cento sulle retribuzioni di noi salariati? Non dovrebbe anzi essere l'opposto, dal momento che noi, per l'esiguità dei nostri salari, non siamo in grado di risparmiare nulla per i giorni dell'invalidità e della vecchiaia? Ma, ad ogni modo, essi soggiungono, noi non vogliamo alcun privilegio; ci contentiamo di essere trattati alla stessa stregua. Imponete anche in favor nostro il contributo dell'otto per cento agli enti locali, ed ordinate, senz'altro, fin da ora la nostra iscrizione alla Cassa di previdenza degli impiegati, con gli stessi vantaggi stabiliti per i nuovi iscritti alla medesima. Se noi potremo pagare il sei per cento di contributo, come gl'impiegati, liquideremo la pensione in base alla tabella annessa al presente disegno di legge; se poi non potremo pagare più del quattro per cento liquideremo la pensione in base alla stessa tabella ridotta di un settimo. Ed avremo sempre, anche con questa riduzione, molto di più di quanto ci darebbe il disegno di legge presentato al Senato.

Che cosa si obietta ad un ragionamento così stringente, che s'ispira ai più elementari principi di equità e di giustizia? Nulla che abbia consistenza.

Si dice in primo luogo: le condizioni finanziarie dei comuni e delle provincie

sono disastrose, gli uni e le altre difficilmente potranno sostenere l'onere del maggior contributo a favore dei salariati.

Ma è una ragione seria codesta? È proprio vero che per poche decine, o per poche centinaia di lire in più di contributo, le finanze degli enti locali andranno alla malora? Se questi enti possono pagare, senza rovinarsi, l'otto per cento sugli stipendi maggiori, perchè dovrebbero rovinarsi pagando, invece del cinque, l'otto per cento sugli stipendi minori? Via, è il vero caso di ripetere: non sarai tu, povero untorello, che distruggerai Milano! E poi bisogna tener conto anche di questo: che gli enti locali verranno a liberarsi del peso di dare gratificazioni e sussidi ai salariati collocati a riposo per invalidità, o per vecchiaia, ovvero di mantenerli in servizio, *pietatis causa*, anche quando non sono più buoni a nulla.

Si obietta in secondo luogo: per imporre agli enti locali il contributo dell'8 per cento, occorre elevare almeno al 6 per cento il contributo a carico dei salariati; il che non è possibile. Ma dove è scritto che ci debba essere una proporzione fissa fra l'un contributo e l'altro? I contributi si proporzionano alla potenzialità finanziaria di chi deve pagarli. Nulla di strano quindi che si stabilisca l'8 per gli enti ed il 4 per i salariati. Vuol dire che costoro in tal caso, invece di liquidare la pensione integrale, la liquideranno con una proporzionale riduzione.

Si obietta in ultimo: Ma che ragione v'è di contrariare l'iscrizione dei salariati alla Cassa nazionale di previdenza per gli operai, e di preferire a questa la Cassa per gl'impiegati? Rispondiamo subito: per noi l'iscrizione dei salariati alla Cassa di previdenza per gli operai, o alla Cassa di previdenza per gl'impiegati, è una questione secondaria; l'importante è che, dovunque s'iscrivano, si stabilisca il contributo dell'8 per cento a carico degli enti locali, per poter assicurare loro una pensione congrua.

Non debbo però nascondere che i salariati preferirebbero, per un certo amor proprio, d'essere iscritti piuttosto alla Cassa degli impiegati, perchè così non verrebbero avulsi dalla famiglia dei funzionari degli enti locali alla quale appartengono, e non sarebbero aggregati alla classe generica degli operai.

D'altra parte, bisogna pur riconoscerlo, con l'iscrizione dei salariati alla Cassa degli impiegati si facilita il lavoro amministrativo e di riscossione, perchè questa Cassa ha già tutti quanti gli organici degli

impiegati e salariati degli enti locali, ed ha compiuto il lavoro d'accertamento delle opere di beneficenza che hanno una rendita netta superiore alle lire cinquemila, di modo che riuscirebbe più facile ad essa riscuotere, mese per mese, i contributi, senza che le prefetture, le intendenze di finanza e le delegazioni del tesoro fossero obbligate a duplicare la corrispondenza.

Confido quindi che l'onorevole ministro vorrà accettare il nostro articolo aggiuntivo, o, quanto meno, impegnarsi a presentare un disegno di legge informato ai concetti che ho esposto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

CARCANO, *ministro del tesoro*. L'onorevole Mosca Tommaso col suo articolo aggiuntivo propone una questione, certamente interessante, ma complessa, e nella quale non mi è consentito di entrare a fondo, in quest'ora. Credo però bastino poche parole per dimostrare come la disposizione proposta non possa essere accettata. Mi affretto a dire che l'intento dal quale son mossi l'onorevole collega Mosca e i molti altri firmatari, è ottimo. Essi hanno il giusto desiderio di veder migliorate le condizioni di trattamento di riposo dei salariati: o in altre parole, che a codesta falange di lavoratori sia dato, quando sopraggiunga la invalidità o la vecchiaia, un trattamento più favorevole di quello che possono ottenere oggi dalla iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza.

Ma l'onorevole Mosca è troppo dotto giurista per non comprendere che alla questione, da lui trattata, non si può dare congrua soluzione qui, per incidente, in una legge che si riferisce soltanto ai funzionari stipendiati, non ai salariati: e tanto meno con un articolo aggiuntivo formulato nel modo com'è proposto. Infatti lo stesso onorevole proponente ha conchiuso dicendo di non attendersi l'accettazione dell'articolo, e di limitarsi ad augurare che il Governo prenda in considerazione il concetto che lo informa.

In verità, nel leggere l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Mosca, mi son tornate alla mente le critiche, di diritto costituzionale, che muoveva ieri l'onorevole Ciccotti, quando parlava dell'esercizio provvisorio.

Qui si tratterebbe altro che di pieni poteri! Si vorrebbe dare al Governo la potestà di stabilire esso, a suo arbitrio, la soluzione del problema, e cioè, di applicare a favore degli agenti e salariati un tratta-

mento eguale o superiore a quello degli stipendiati, e di modificare a sua posta la legge, anche riguardo ai contributi da versarsi dai salariati stessi, non solo, ma altresì dagli enti ai quali essi prestano servizio. È mai possibile una delegazione di questa fatta?

L'onorevole Mosca ha ricordato che già vi furono in proposito dei disegni di legge, esaminati dal Senato; dunque, come è evidente, è materia che richiede necessariamente una trattazione separata, uno speciale disegno di legge.

La risposta, che io posso dare all'onorevole Mosca e ai colleghi che a lui si sono associati nel richiamare l'attenzione della Camera sulla questione, non può essere che questa: che io mi impegno di esaminarla e di proporre poi al Consiglio dei ministri il risultato dei miei studi per quei provvedimenti che appariranno opportuni. E di queste dichiarazioni, spero che l'onorevole amico Mosca Tommaso vorrà cortesemente dichiararsi soddisfatto.

PRESIDENTE. Onorevole Tommaso Mosca, dopo le dichiarazioni del ministro, insiste nel suo articolo aggiuntivo?

MOSCA TOMMASO. Prendo atto delle dichiarazioni del ministro, le quali mi affidano che il disegno di legge che si trova dinanzi al Senato sarà ritirato e sostituito da un nuovo progetto che si ispiri al principio dell'uguaglianza di trattamento dei salariati e degli stipendiati degli enti locali, ai fini della previdenza. E con questa fiducia ritiro l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Sta bene.

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni sulla durata della vita umana a impiegare una parte delle sue disponibilità annuali in mutui agli Istituti e Società cooperative per case popolari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni sulla durata della vita umana a impiegare una parte delle sue disponibilità annuali in mutui agli Istituti e Società cooperative per case popolari.

Si dia lettura del disegno di legge.

BIGNAMI, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato* n. 257-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta, ed ha facoltà di parlare l'onorevole Gasparotto.

GASPAROTTO. Ringrazio il ministro Cavasola per la presentazione di questo disegno di legge, e farò una sola osservazione.

L'articolo unico parla di autorizzazione all'Istituto di erogare parte della propria disponibilità economica a favore di mutui ipotecari su case popolari. Noi non vorremmo però che questa disposizione restasse nel campo meramente accademico, e domandiamo che il ministro provveda a che la somma dei due milioni annui sia effettivamente stanziata nel bilancio dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. Noi conveniamo nel criterio prudenziale del ministro, cioè che non tutti i mutui debbano accogliersi; vorremmo però che fosse tenuto fermo lo stanziamento annuale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Congiu.

CONGIU. Desidererei due chiarimenti.

Anzitutto, la disposizione della legge che discutiamo riguarda solamente le case popolari, od anche le case economiche?

Il disegno di legge presentato si riferisce alla legge 27 febbraio 1908, n. 89, la quale riguarda le case popolari e le case economiche, distinguendole nettamente e non ha altro obiettivo che quello di includere all'articolo 1 della suindicata legge tra gli enti autorizzati ai mutui in favore delle case popolari od economiche, l'Istituto statale di assicurazione sulla vita. Occorre perciò che sia meglio precisata la portata di questo disegno di legge.

Secondo chiarimento. In base all'articolo 18 della legge sulle case popolari ed economiche, i comuni sono autorizzati a costruire case, per poi darle in affitto a determinate condizioni.

Orbene, i comuni quando la Cassa depositi e prestiti non si trovi in condizioni, o non creda di concedere i mutui che domanderanno, potranno ricorrere alla Cassa di assicurazione?

Questi i chiarimenti che domando.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Samoggia.

SAMOGGIA. Le cooperative, per legge, non dovrebbero pagare la ricchezza mobile sui mutui, mentre da qualche mese a questa parte gli agenti delle imposte gliela fanno pagare. Chiederei perciò un chiarimento in proposito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio.

CAVASOLA, ministro di agricoltura, industria e commercio. All'onorevole Samoggia non posso dare altra risposta che questa:

che passerò la sua interrogazione al collega delle finanze, competente nella materia.

Qui si tratta di un disegno di legge che riguarda l'organico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, e non vi si può far entrare nella discussione una questione di puro carattere fiscale.

All'onorevole Congiu osservo che questo disegno di legge è stato fatto a favore delle case popolari, le quali sono una cosa distinta dalle case economiche. È un altro affare.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni sulla vita viene autorizzato ad impiegare a favore delle case popolari due milioni nello stesso modo ed agli stessi fini dei due milioni, che era autorizzata ad impiegarvi la Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia.

Si è posto questo limite perchè si è ritenuto sufficiente al progressivo sviluppo della istituzione delle case popolari e sopportabile senza pregiudizio dall'Istituto delle assicurazioni.

Tale somma è stata concordata con l'Istituto in base alla potenzialità del suo bilancio. Quindi saranno due milioni effettivi all'anno, formalmente impegnati per questo impiego, e che potranno essere conservati allo stesso scopo se per caso in un anno non fossero impiegati tutti, fino al massimo di 12 milioni. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« L'Istituto Nazionale delle assicurazioni sulla durata della vita dell'uomo è autorizzato a compiere le operazioni di prestiti per le case popolari previste dall'articolo 1 della legge, testo unico, 27 febbraio 1908, n. 89, entro il limite massimo di due milioni all'anno e fino al totale complessivo di dodici milioni di lire, con le modalità deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto ed approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio ».

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

La seduta pomeridiana comincerà alle 14.30.

La seduta è tolta alle 12.25.

PROF. EMILIO PIOVANELLI
Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia